

XX.

TORNATA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1886

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il presidente dà comunicazione delle risoluzioni della Giunta per le elezioni, la quale ha dichiarato non contestabili le elezioni seguenti: Lecce I, Rubichi; Reggio Calabria I, Vollarò Saverio; Udine II, Marchiori ingegnere Giuseppe; Napoli I, Di Belmonte Granito principe Gioacchino; Salerno III, Riccio Giovanni Battista; Parma, Sanvitale conte Alberto; Ferrara, Cavalieri avv. Adolfo; Roma I, Francesco Coccapieller; Roma II, Marchiori ingegnere Giuseppe. Proclama quindi eletti deputati gli onorevoli soprannominati. Annunzia che gli Uffici hanno ammesso alla lettura tre proposte degli onorevoli Savini, Serena e Cavallotti, e se ne dà lettura. = Il deputato Arcoletto presenta la relazione sul bilancio di prima previsione del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1886-87. = Il ministro della istruzione pubblica presenta il disegno di legge che approva le convenzioni con i Consorzi di Modena, Parma e Siena per dichiarare di primo grado le loro Facoltà universitarie. = Giuramento dei deputati Marchiori e Coccapieller. = Seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia — Sull'articolo 10 parlano i deputati Chinaglia, Gianolio, Cuccia, Della Rocca e Cavallini, ai quali risponde il ministro di grazia e giustizia ed il relatore deputato Romeo — Approvansi gli articoli 10 e 11. = Il deputato Morelli presenta la relazione sul disegno di legge per alienazione di beni demaniali. = Osservazioni del deputato De Renzi sul capitolo 12, al quale risponde il ministro — Approvansi i capitoli dal 12 al 19 — Sul capitolo 20 parlano i deputati Ferrari Ettore, Indelli, Trompeo, Romeo relatore, La Porta ed il ministro di grazia e giustizia — Approvansi un ordine del giorno ed il capitolo 20 ed ultimo e l'articolo primo del disegno di legge — Sul bilancio del Fondo per il culto parlano i deputati Lazzaro, Indelli, il relatore ed il ministro — Chiudesi la discussione generale — Approvansi tutti i capitoli e gli articoli del disegno di legge. = Il presidente dichiara nulla la votazione a scrutinio segreto sul bilancio di grazia e giustizia per mancanza del numero legale.

La seduta comincia alle ore 2, 25 pomeridiane.

Pullè, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri.

La Giunta per le elezioni ha trasmesso alla Presidenza il seguente verbale:

Roma, 25 novembre 1886.

“ La Giunta per le elezioni, nella tornata d'oggi, ha verificato non esservi proteste contro i verbali delle elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto, e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Lecce I — Rubichi avv. Francesco;

Reggio Calabria I — Vollarò Saverio;

Udine II — Marchiori Giuseppe, ingegnere;

Roma I — Coccapieller Francesco;

Napoli I — Di Belmonte Granito principe Gioachino;

Salerno III — Riccio Gio. Battista;

Parma — San Vitale conte Alberto;

Ferrara — Cavaliere avv. Adolfo;

Roma II — Marchiori Giuseppe, ingegnere. „

Do atto alla Giunta delle elezioni della detta comunicazione e, salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della convalidazione, dichiaro eletti gli onorevoli deputati di cui ho testè letto i nomi.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Arcoleo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Arcoleo. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di prima previsione del Ministero di pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1886-87.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Giuramento dei deputati Marchiori e Coccapieller.

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli Marchiori e Coccapieller, li invito a giurare. (*Legge la formola*).

Marchiori. Giuro.

Coccapieller. Giuro.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Coppino, ministro della pubblica istruzione. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge, che approva le convenzioni del Ministero della pubblica istruzione con i consorzi di Modena, Parma e Siena per dichiarare di primo grado le loro Facoltà universitarie.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Leggonsi tre proposte d'iniziativa parlamentare.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura due proposte di legge di iniziativa parlamentare, presentate dagli onorevoli Savini e Serena ed una risoluzione presentata dall'onorevole Cavallotti.

Se ne dia lettura.

Fullè, segretario, legge:

“ *Articolo unico.* È data facoltà al Governo del Re di distaccare dal comune di Monopoli ed

aggregare a quello di Alberobello la frazione detta *Correggia*, salvi i contemporanei debiti compensi, sentiti gli abitanti della frazione stessa, i Consigli comunali interessati, il Consiglio provinciale, e sul parere conforme del Consiglio di Stato.

“ *Serena.* „

“ *Art. 1.* L'indulto concesso coi regi decreti 3 e 23 luglio 1871 è esteso agli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, che per non essersi trovati in servizio effettivo, aspettativa o disponibilità non poterono fruire dell'indulto stesso.

“ *Art. 2.* Al ministro della guerra ed a quello della marina è fatta facoltà di richiamare in servizio effettivo quegli ufficiali che saranno ritenuti abili al servizio attivo.

“ *Art. 3.* Coloro dei predetti ufficiali, che per imperfezioni fisiche o per avanzata età non siano ritenuti abili al servizio attivo, saranno collocati nella posizione di servizio ausiliario, fino a che abbiano raggiunto gli anni per conseguire la pensione.

“ *Savini.* „

“ La Camera non ritenendo esaurienti le risposte del Ministero, delibera un'inchiesta sulla condotta del Governo nella lotta elettorale.

“ *Cavallotti.* „

Presidente. Sarà poi in altra tornata stabilito il giorno per lo svolgimento di queste proposte.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Morelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Morelli. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dello esame del disegno di legge, presentato dal ministro delle finanze, per approvazione di contratti di beni demaniali.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1886-87.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio 1886-87.

La discussione è rimasta sospesa al capitolo 10: — Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) - 24,065,800.

Spetta di parlare su questo capitolo all'onorevole Chinaglia.

Chinaglia. Per causa di improvvidi ordinamenti e di un personale disadatto e manchevole, si manifestano in talune preture, specialmente nell'amministrazione della giustizia penale, inconvenienti, a mio avviso, non lievi, e sui quali mi permetto di richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro guardasigilli.

È stato già rilevato più volte, e lo si vede tuttoggiorno nella pratica, quanto poco dicevole e consentanea alla rispettabilità dell'ufficio sia la istituzione dei vicepretori, regolata come essa trovasi attualmente.

Un laureato, uscito di fresco dagli studi universitari, un avvocato novellino, (se pure si riesce a trovarli) vengono a fare le loro prime armi nelle tribune pretoriali, oggi giudici in una lite, domani patrocinatori in un'altra; un giorno pubblici accusatori, un altro giorno difensori privati. Ho detto se pure si riesce a trovarli, perchè non sempre è facile rinvenire chi intenda di assumere questo ufficio pel quale non è assegnata alcuna retribuzione.

Avviene pertanto che, per difetto di volontari concorrenti al posto di vicepretore, il pretore sia lasciato solo anche in mandamenti di una certa importanza; dappoichè le autorità si mostrino in generale alquanto restie, nel rimpiazzare il posto vacante, con qualche uditore od altro funzionario dell'ordine giudiziario. Allora fra le diverse necessità del servizio ve n'ha una a cui bisogna indeclinabilmente provvedere, non potendovi il pretore supplire da se. Noi infatti, o signori, con le nostre leggi, abbiamo voluto darci il lusso di prescrivere l'intervento di un rappresentante del Pubblico Ministero, anche nei dibattimenti penali, che si tengono nelle preture; lusso che bene spesso si converte nella più sconveniente parodia. E mentre a queste funzioni del Pubblico Ministero, attendono ordinariamente i vicepretori i quali sono o almeno cominciano ad essere uomini di legge, quando il pretore è lasciato solo, allora per trovare chi voglia funzionare da Pubblico Ministero occorre, passando per la trafila di avvocati e notai, del sindaco, e del vicesindaco, discendere giù giù fino al consigliere, al segretario, ed al sostituto segretario comunale. Questi uomini di legge improvvisati per la circostanza, spesso semplici comparse nelle aule pretoriali, fanno sì che il rito processuale resti adempito, ma non salvano nè la maestà, nè il decoro della giustizia.

Siamo in tempi, o signori, voi tutti lo vedete, in cui il calore delle dispute criminali, forse so-

verchiamente alimentato, va sempre più invadendo l'attenzione del pubblico. Mai forse come oggidì la curiosità dei cittadini si è sentita attratta nelle aule dei dibattimenti. Questo calore, fatte le debito proporzioni, viene man mano irradiandosi anche dai modesti recinti delle preture, dove il piccolo episodio giudiziario è qualche volta oggetto di ansiose aspettative e richiama una folla di uditori. Per quanto sulla primissima soglia, siamo anche là dentro nel tempio della giustizia, di quella giustizia che io chiamerò casalinga perchè maggiormente al contatto delle moltitudini, e dall'esercizio della quale queste dovrebbero imparare ed attingere il rispetto e la fiducia verso i propri magistrati, la riverenza per la forma, la serietà e la rispettabilità dei giudizi.

Ora, signori, quale spettacolo diamo noi alle moltitudini quando l'uomo della legge, colui che deve difendere i diritti della società offesa, che deve rischiarare la coscienza del giudice, ed interporre la propria autorità affinchè non avvenga alcun deviamiento dalla linea segnata dalla legge, quando quest'uomo mostrasi assolutamente inetto all'ufficio suo?

Evidentemente noi diamo alle popolazioni dei tristi spettacoli pei quali le istituzioni più necessarie ed indispensabili al civile consorzio vanno perdendo davanti i loro occhi ogni rispettabilità. Qual meraviglia dopo ciò se di queste penose e disadatte funzioni del Pubblico Ministero si stanchino anche i più compiacenti? Qual meraviglia se vi sono dei pretori che alla vigilia del dibattimento ancora non hanno trovato e non sanno chi voglia acconciarsi alla indispensabile bisogna o, peggio che mai, impotenti a vincere le ripulse, si trovano costretti a rimandare i dibattimenti ad altra udienza, arrestando forzatamente il corso della giustizia? Non si imputino, del resto, queste ripulse a negligenza, a cattiva volontà, a colpevole incuria del cittadino, dappoichè tali inconvenienti certamente non accadrebbero quando ciascuno fosse lasciato al proprio posto, quando a ciascuno, nell'interesse della pubblica cosa, fosse chiesto soltanto ciò che può dare. Gli avvocati, spesso impediti, hanno già, s'intende, le loro buone ragioni per preferire ai banchi dell'accusa quelli della difesa. Gli altri cittadini è naturale che non amino d'immischiarsi in codeste lotte forensi per le quali non hanno nè l'attitudine, nè l'abito, nè gli studi, nè il tornaconto.

Per riparare all'inconveniente da me lamentato e ad altri e ben maggiori mali che affliggono i nostri ordini giudiziari, io so bene che furono escogitati di lunga mano efficaci ed acconci ri-

medi. Trovai anche di recente in una elaborata relazione dell'onorevole mio amico Righi, con parole vivaci stigmatizzato lo sconcio da me additato. Tali rimedi vennero già tradotti in un disegno di legge, con generale soddisfazione presentato alla Camera, nella scorsa Legislatura, dall'onorevole guardasigilli e oggi sottoposto all'esame del Senato.

Ora, rispetto ai benefici aspettati da questa riforma, io non ripeterò certo il noto verso:

« Lunga promessa coll'attender corto »

perchè mi sono note la energia e la risolutezza che l'onorevole guardasigilli sa impiegare, specialmente nelle cose difficili; ed ho anche fede nell'azione e nel patriottismo del Parlamento.

Senza dunque proferire scoraggianti parole intorno alla sorte che può avere tale riforma, per il buon esito della quale io mi associo all'augurio fatto ieri stesso con fervida parola dal mio egregio amico l'onorevole Campi, ritengo tuttavia che sarebbe cosa imprudente l'affidarsi di soverchio per rimandare all'incerto giorno dell'attuazione di quel progetto provvedimenti che, anche rimanendo ferme le leggi attuali, potrebbero almeno attenuare la conseguenza di certi malanni.

Questi progetti di grandi riforme *ab imis fundamentalis*, destinati a rimanere campati in aria per lunghe stagioni, esercitarono bene spesso una influenza troppo assorbente, quale fu quella di inghiottirsi utili proposte di rammendi e ritocchi nei nostri congegni amministrativi, con cui si sarebbe almeno, nell'aspettativa del meglio, raddrizzata qualche storpiatura.

Non mi risponda pertanto l'onorevole guardasigilli, io glie ne fo viva preghiera, che ai bisogni da me additati egli ha già pensato nel suo disegno di legge: lo so, e me ne compiaccio e da ciò attingo anzi maggior lena e conforto per raccomandargli i rimedi che invoco, una volta che alla penetrazione sua non è sfuggita la presenza del male.

Senonchè tali rimedi io li vorrei di attuazione la più immediata possibile. Dacchè le nostre leggi consentono che si possano applicare presso le preture degli aggiunti giudiziari in qualità di vice-pretori, io prego il ministro a valersi di questa facoltà con maggiore larghezza in quei luoghi dove proprio se ne manifestasse la necessità.

E ve ne sono, onorevole guardasigilli, e si persuade pure che l'usare troppa sobrietà nel concedere questi funzionari, nuoce assai in taluni luoghi al disbrigo degli affari, e a quel prestigio per gli

ordini giudiziari di cui Ella, e noi tutti ci mostriamo così teneri, e in omaggio al quale ho voluto spendere anche io una modesta, ma convinta parola (*Benissimo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Tajani, ministro guardasigilli. I mali indicati dall'onorevole Chinaglia, i quali si deplorano nell'amministrazione della giustizia pretoriale, per effetto dell'istituzione, che non definisco, dei vice-pretori come oggi è vigente, sono pur troppo veri e li deploro anch'io. Egli, l'onorevole Chinaglia, ha citato la relazione dell'onorevole Righi, che mette a nudo codesti mali, e propone i rimedi organici definitivi. E l'onorevole Righi ricorderà certamente quanto vivace fosse stata la discussione in seno alla Commissione che preparava quei lavori della quale egli fu tanta parte, e come fosse concorde ed unanime l'avviso intorno alla necessità di abolire codesti vice pretori, e sostituirvi qualche cosa di meglio siccome poi si propose nel disegno di legge che trovasi innanzi all'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Chinaglia osserva però che queste riforme radicali avranno le loro fasi, e anche avranno la fortuna di diventare leggi dello Stato, ma che del tempo ne passerà e parecchio prima che a ciò si arrivi. E per ciò egli si rivolge al guardasigilli perchè a lotti un rimedio transitorio, per rimediare agl'inconvenienti da lui lamentati.

Il rimedio escogitato dall'onorevole Chinaglia sarebbe questo.

Voi avete, dice egli, la facoltà di applicare per eccezione gli uditori alle preture: servitevi dunque di questa facoltà. Ora, se io ne avessi modo, seconderei le mire dell'onorevole Chinaglia.

Ma egli deve riflettere che il numero degli uditori è di un centinaio o poco più, e le Preture sono 1800.

Aggiungo inoltre, che io sarei restio anche ad aumentare il numero degli uditori; giacchè ritengo che il metodo di reclutamento dei magistrati sia difettoso; e quindi uno dei primi malanni è generato appunto dal cattivo vivaio che abbiamo della magistratura, da 25 anni a questa parte. Onde, se anche avessi i mezzi di potere aumentare il numero di questi uditori, non m'indurrei a farlo appunto perchè non farei che allargare questo vivaio che tutti riconoscono come difettosissimo.

Quindi, bisogna vedere, nei limiti del personale dell'uditorato, del quale oggi dispone il Ministero, di far paghi i desideri dell'onorevole Chinaglia. Però, oltre queste difficoltà che sorgono dal numero ristretto, e che non è possibile

allargare per ora, vi è un'altra difficoltà. Siccome gli uditori sono dei figli di famiglia e non sono stipendiati, per poterli inviare in mandamenti lontani dalla loro famiglia, bisognerebbe che assolutamente avessero una indennità di missione; ed il Ministero non ha fondi, nel suo bilancio, così larghi, da potere assegnare queste indennità.

Ciò non per tanto, io prometto all'onorevole Chinaglia, che, dove proprio la necessità si fa sentire con maggiore urgenza (anzi, pregherei lui stesso, di indicarmi privatamente quei mandamenti che crede si trovino in questa condizione) ivi, dopo aver preso le opportune informazioni, non in via di regola, ma in via di eccezione, procurerò di provvedere in conformità dei desideri dell'onorevole Chinaglia.

In altri termini, la applicazione che oggi si fa degli uditori a qualche pretura, cercherò di estenderla un po' più, a seconda che i mezzi finanziari e il numero degli uditori stessi me lo permetteranno.

Spero che l'onorevole Chinaglia si contenterà, aspettando da lui le notizie intorno ai mandamenti che crede abbiano maggior necessità di questi uditori applicati.

Presidente. Onorevole Chinaglia, ha facoltà di parlare.

Chinaglia. Non posso che dichiararmi soddisfatto, e ringraziare il ministro degli affidamenti che ha voluto darmi, di provvedere, per quanto gli è possibile, ai bisogni da me annunciati.

L'onorevole ministro mi ha però affacciato delle difficoltà provenienti dal numero ristretto degli uditori. Ebbene, onorevole ministro, io non voglio contestare le sue affermazioni, e credo vero quanto Ella mi dice; ma siccome Ella naturalmente non può tenere l'occhio vigile fino all'ultimo congegno del meccanismo giudiziario, così io le so dire che qualche volta per certe preture l'uditore giudiziario non sarebbe mancato, se proprio si avesse avuta la buona volontà di mandarlo. Una delle ragioni principali che tengono in freno le autorità a disporre dell'opera di questi uditori è ispirata appunto da quelle ragioni di economia, alle quali ha fatto allusione lo stesso onorevole guardasigilli. Ora, una questione di finanza sul punto di cui ho parlato mi pare che assolutamente non si possa fare.

Perchè, se io avessi proposto un provvedimento organico per tutte le preture del regno, allora si capisce che si sarebbe andati incontro ad una tale estensione in questo pubblico servizio da doversi subito preoccupare intorno alle conseguenze della spesa, ma io mi sono limitato

a domandare delle provvidenze solamente per quelle preture di una certa importanza che fossero sprovviste di vice-pretori.

Io lodo lo spirito di economia a cui ha saputo informarsi l'onorevole ministro nel dirigere i diversi servizi del suo dicastero, ma credo che qualche piccola parte di queste economie non andrebbe sciupata se fosse impiegata nelle indennità, del resto molto modeste, che si danno agli uditori quando sono mandati in missione.

In ogni modo, mi dichiaro soddisfatto delle risposte cortesie fornitemi dall'onorevole guardasigilli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Tajani, ministro guardasigilli. Fra le economie proposte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia vi è quella di 30,000 lire sul capitolo delle indennità di missione.

Ma io dichiaro all'onorevole Chinaglia che quel capitolo, quantunque ridotto di 30,000 lire, sarà sufficiente per sopperire al bisogno al quale egli chiede che sia provveduto; imperocchè, avendo io fatto cessare un gran numero di quelle applicazioni le quali importavano un grave peso a questo capitolo, restano disponibili delle somme maggiori perchè si possa sopperire a questa maggiore necessità di servizio a cui egli ha fatto allusione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

Gianolio. Giacchè siamo all'articolo che tratta del personale delle magistrature giudiziarie, vorrei fare invito all'onorevole ministro di portare un istante la sua attenzione sulle condizioni del tribunale di commercio di Torino, per vedere se non sia il caso di assegnare della somma così rilevante di questo capitolo, una parte maggiore di quella che finora è stata destinata per sopperire ai bisogni di quel tribunale.

Vi è in esso qualche cosa di deficiente, quantunque i due giudici togati che vi sono, cioè il presidente ed il vice presidente, lavorino con assiduità, con amore, con tutta la diligenza possibile.

Lo stesso dico degli aggiunti e dei giudici di commercio, i quali fanno tutti del loro meglio.

Tuttavia le cause si accumulano in modo tale, da recare danno gravissimo al commercio. E ciò dipende in parte dall'aumento del lavoro, che il nuovo codice ha dato ai tribunali di commercio col deferire ad essi gli affari di indole mista.

Il fatto si è che abbiamo dalle quaranta alle quarantacinque cause per ogni udienza, e di queste se ne spediscono soltanto cinque o sei. Da ciò

segue che trentacinque o quaranta si trascinano di udienza in udienza, con danno di tutti.

A me pare che sia necessario, aggiungendo dei giudici a quelli che già vi sono, di far sì che si moltiplichino le udienze, e che, per conseguenza, gli arretrati non vengano ogni giorno facendosi maggiori.

Spero che l'onorevole ministro troverà giusto il desiderio da me manifestato, e vorrà provvedere.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole preopinante ha fatto accenno ad alcune necessità del tribunale di commercio di Torino: ed io credo che egli abbia ragione.

Il nuovo Codice di commercio, che ha dichiarato di competenza commerciale tanta materia disputabile, che prima non lo era, ha gravato il tribunale di commercio di Torino e tutti gli altri in modo veramente straordinario di lavoro.

Di guisa che io ho creduto che nei principali tribunali di commercio, quando realmente il numero degli affari in arretrato lo esigesse, anzichè adottare dei rimedi come quelli a cui accenna l'onorevole preopinante, era meglio di creare qualche sezione nuova applicandovi magistrati, non come aiutanti del magistrato togato che già c'è, ma come presidenti di una nuova sezione.

L'onorevole preopinante spero vorrà convenire con me che questo rimedio è molto più efficace.

Ora a me fa una certa meraviglia che questi bisogni mi vengano rivelati dall'onorevole preopinante e non dai capi delle Corti, imperocchè il Ministero non pone tempo in mezzo a portare il rimedio, quando essi lo reclamano.

Intanto io posso prender nota della manifestazione di questo bisogno; assumerò informazioni e se sarà il caso, come credo debba essere, poichè l'onorevole Gianolio lo afferma, saranno presi gli opportuni provvedimenti, ed anche più radicali di quelli che egli propone.

Presidente. L'onorevole Gianolio ha facoltà di parlare.

Gianolio. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni. Sonnacchia qualche volta il divino Omero e possono sonnecchiare anche i capi della magistratura, per ciò che men da vicino li tocca per quanto essi siano — come in realtà sono — persone oculate ed attente. È certo peraltro che se si assumeranno informazioni, risulterà precisamente vero ciò che ho avuto l'onore di asserire.

Cuccia. Io vorrei augurare all'onorevole guar-

dasigilli e più che a lui personalmente, al paese, che la tanto desiderata riforma giudiziaria abbia presto ad ottenere la sanzione del Parlamento. In questo augurio si uniscono tutti oggi; ma non dobbiamo farci illusioni circa la sua sollecita approvazione, poichè è stato detto poco fa alla Camera, ed io sento il bisogno di ripeterlo, che, per quanto ci mettano di buona volontà e Parlamento e Ministero, quella riforma incontrerà delle serie difficoltà.

C'è la profezia di un taumaturgo che su quella riforma dovranno cadere tre o quattro Ministeri. (*Movimenti*). Io vorrei che questa profezia non si avverasse, e che l'attuale Ministero avesse la gloria di condur questa riforma in porto.

Ma, signori miei, per tutto ciò che è da correggere con qualche urgenza, dovremo aspettare la riforma? Io sono sicuro che l'onorevole ministro, quantunque abbia nella discussione di questo bilancio accennato che molte cose potranno con essa migliorarsi, pure in cuor suo riconosce che, potendo intanto correggere quel che è più necessario e più urgente che si corregga, bisognerebbe farlo e subito, senza pregiudizio della ulteriore definitiva e completa riforma degli ordinamenti giudiziarii.

Anzi l'onorevole ministro si è servito poco fa di una parola, che io raccolgo; che cioè bisognerebbe prendere provvedimenti transitori, aspettando la nuova legge. Ebbene, signor ministro, io incomincerò col chiederle se sia di ostacolo lo studio della nuova legge, che attualmente pende nell'altro ramo del Parlamento, che il ministro si ponga seriamente fin d'ora, avvenga quello che può avvenire della proposta riforma, a migliorare il vivaio, per così dire, della magistratura.

Questo vivaio, che il ministro or ora ha detto che non è buono, o che tutti sappiamo che è cattivo, non si potrebbe fin d'ora migliorare? Ma bisogna proprio aspettare per questo che venga la riforma giudiziaria, avesse ella ed andare soggetta a tutte le peripezie, a cui andò soggetta la legge di riforma del Codice penale? Ma io credo che, anche in vista di questa riforma il miglioramento effettivo di questo vivaio della magistratura sia di una urgenza tale da non ammettere il menomo ritardo.

Ma come raggiungere questo miglioramento? Certamente, se il ministro vi pensa un momento, non gli mancheranno modi per ottenere lo scopo.

Una cosa però io credo indispensabile ed è di avere dei fondi; sì, dei fondi! Se poi lasciamo il bilancio di grazia e giustizia irrigidito nelle attuali angustie, onorevole ministro, mi spiace il dirlo, ma nè miglioreremo ora il vivaio della ma-

gistratura, nè forse la riforma giudiziaria degna dell'Italia verrà.

Con quello che si spende oggi per mantenere i magistrati, anche quando li vogliate ridurre alla metà (cosa impossibile) non avrete mai un trattamento confacente per magistrati che possano alla loro missione rispondere altamente, degnamente. Signor ministro, io vedo che i suoi colleghi, tanto quello della istruzione quanto quello dei lavori pubblici (non parlo di quelli della guerra e della marina), picchiano continuamente alla porta del Ministero delle finanze; e senza badare a quello che domani sarà per dire il Consiglio del tesoro, essi ripetono che per migliorare i rami diversi dell'amministrazione da loro diretta c'è bisogno di nuovi mezzi, e li ottengono, ed il Parlamento non si rifiuta a secondare le richieste e le concessioni.

Solo il Ministero della giustizia dovrà rassegnarsi a questa estrema castigatezza, dovrà ostinarsi in questo concetto, che la magistratura sarà migliorata e riformata senza spendere un centinaio di migliaia di lire di più di quelle che si spende oggi?

Io non lo credo, perchè voi non potete ridurre a metà il personale della magistratura con la riforma nuova; non potete neppure provvedere a quei bisogni transitorii a cui voi avete accennato un momento fa, senza avere mezzi. Ma con questi, il buon vivaio per la magistratura si fa presto a formarlo come conviene.

Noi abbiamo avuto l'esempio, in alcune regioni, esempio che il ministro certamente conosce da vicino come me, di annuali concorsi rigorosissimi che venivano banditi con la promessa di una quasi immediata e condegna remunerazione; e di là abbiamo infatti raccolti i migliori uomini, gli elementi più preziosi di cui oggisi onora la magistratura italiana. Che cosa adunque manca per riattivare in una forma qualunque questa istituzione? Non può il ministro, nei limiti delle sue attribuzioni, creare questa istituzione? Occorre una legge? Ebbene, presentateci una leggina, che sarà, senza distinzione di partito e senza timore di soppressioni di questo o di quel tribunale, di questa o di quella Corte, approvata dal Parlamento; e così voi avrete il vivaio della magistratura. Riattivate, ripeto, i tanto accreditati concorsi per l'*alumnato di giurisprudenza*, dando loro, se così vi piace, un titolo o nome diverso; non facciamo questione di parola, ma riattivate la cosa; invece oggi i concorsi degli uditorati, gli esami degli uditorati che cosa vi danno, o signori? Lo ha detto or ora lo stesso

onorevole ministro, vi danno un ben mediocre e misero vivaio.

E passo ad altro argomento.

L'anno scorso, se non erro, ed anche due anni addietro, nella discussione del bilancio della giustizia, venne fuori la questione di sapere se i magistrati e i funzionari dell'ordine giudiziario debbano avere il diritto, che hanno tutti i funzionari dello Stato, agli aumenti sessennali del loro stipendio ogni qual volta essi non abbiano, nel sessennio, una promozione.

Io mi impegnai, allora, a dimostrare che, stando alla legge attuale, il diritto vi è; o, per dir meglio, vi sarebbe l'obbligo del Governo di estendere ai magistrati questo beneficio, che è comune a tutti i funzionari dello Stato; ma allora si disse che ragioni di giustizia distributiva veramente sostenevano questa domanda, e che la questione si sarebbe studiata.

Ebbene, fino ad ora non ci si è pensato neppure, sempre per via della riforma giudiziaria.

Ma, o signori, è cosa seria questa?

Riformate e migliorate l'organico; ma quando voi avrete un funzionario che dovrà restare 10 o 12 anni nella stessa posizione, vorrete poi negargli questo miglioramento sessennale che hanno tutti gli impiegati dipendenti da qualunque amministrazione?

Dunque io credo che, senza pregiudizio degli altri disegni di riforma, possa fin d'ora studiarsi anche questo.

Naturalmente io non faccio domanda che nel bilancio attuale venga inserita questa disposizione; ma prego caldamente il ministro affinché voglia disporre che la questione sia studiata maturamente, che sieno preparati gli elementi per il bilancio nuovo. E, lo ripeto, questo non è in contraddizione, ma collima perfettamente con le riforme che si vogliono fare, e per le quali non dovrà andar perduto per i magistrati il diritto agli aumenti sessennali quando ne sia il caso.

Una terza raccomandazione che faccio, e che credo non riuscirà sgradita alla Camera ed al ministro, è la seguente.

In Italia noi abbiamo dei Codici che le altre nazioni ci invidiano; per esempio, il Codice di commercio. E avremo (chi sa quando; io voglio sperare almeno subito dopo la riforma giudiziaria) il Codice penale e quello di procedura penale.

Ma tuttavia, per quanto buono il primo e mediocre l'ultimo di questi Codici che ho citato, l'autorità della giurisprudenza e gli sforzi della critica dimostrano quotidianamente che in essi ci sono delle lacune, dei difetti, delle antinomie,

degli errori, secondari, se vogliamo, rispetto all'euritmia generale dei Codici stessi, ma pur sempre importanti per quanto riguarda il regolamento dei diritti e degli interessi dei privati e per quanto riflette il regolare funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Ebbene; la critica dottrinale e giudiziaria, le relazioni annuali dei rappresentanti del Pubblico Ministero, gli studii di legislazione comparata, mettono a nudo questi difetti; ma non vi ha chi raccolga con assidua cura, con maturità di consiglio, coll'autorità che viene dalla diuturna esperienza e dalla soda dottrina, tutti questi elementi per preparare anno per anno le riforme riconosciute indispensabili, i ritocchi dimostrati necessari nella grande opera della nostra codificazione.

Oggi non vi ha chi tenga viva l'attenzione del Governo e del Parlamento sui difetti della nostra codificazione. Se ne parla di tanto in tanto, ma ognuno si guarda di proporre una parziale riforma e tutto al più si fanno lontani augurii per un Codice nuovo.

Ma i Codici non si improvvisano, nè si possono completamente mutare nel giro di pochi anni. E così i parziali difetti restano, le oscillazioni e le contraddizioni della giurisprudenza si perpetuano, con grande jattura del privato e del pubblico interesse.

Quando il meccanismo legislativo era più semplice, e sotto certi rispetti certamente non preferibile all'attuale, ma sotto altri rispondente più prontamente al bisogno pubblico, veniva fuori un decreto che modificava, ampliava, correggeva le disposizioni di questo o di quell'altro Codice; ed il guardasigilli conosce, per non moltiplicare gli esempi, quanti miglioramenti furono a questo modo introdotti e quante dubbiezze dissipate nel Codice di procedura penale, nel Codice civile, e nello stesso Codice penale dell'ex-regno delle Due Sicilie.

Ebbene, signori, io so che al Ministero di giustizia non si perde il tempo; che si lavora, che vi sono delle Commissioni le quali raccolgono le massime di giurisprudenza, studiano le legislazioni comparate, fanno lavori e studi statistici utilissimi, per dare al ministro le nozioni necessarie all'oggetto di regolar meglio la sua amministrazione; ma io credo però che sarebbe utile che il Ministero di giustizia pigliasse ad imprestito dal Ministero delle finanze una istituzione che crederei vantaggiosa, cioè un *Osservatorio giuridico*.

Che cosa dovrebbe fare, secondo me, l'Osservatorio giuridico?

Mi pare di averlo già accennato. Colla guida delle informazioni raccolte periodicamente dai capi di collegio; delle relazioni annuali del Pubblico Ministero; dei pronunziati della giurisprudenza sulle questioni più controverse; dei dettami della scienza che progredisce, e degli ammaestramenti che si ricavano dallo studio delle legislazioni comparate, si possono mettere in evidenza quelle parti della nostra codificazione che reclamano urgenti riforme e preparare le interpretazioni autentiche della legislazione imperante ed i miglioramenti da introdursi gradatamente.

L'*Osservatorio giuridico* sarebbe un prezioso ausilio all'opera del legislatore; e non solo il Ministero di giustizia, ma tutti i ministri potrebbero giovarsene anche per dar forma, precisione ed armonia a tutti i disegni di legge, specialmente se relativi alla grande codificazione nazionale.

Il ministro e la Camera conoscono meglio di me la vecchia lotta fra la scuola che limita e la scuola che estende la codificazione ad ogni costo. Ma signori, si sia codificatori quanto si voglia, non si può negare che le leggi si correggono meglio a poco a poco, gradatamente, secondo che l'esperienza vien suggerendo, anzichè a grandi intervalli e tutte in complesso.

Ebbene, o signori, quando quest'*Osservatorio giuridico* potesse raccogliere, per via dei rapporti dei magistrati, dati di fatto, i quali provino in modo ineluttabile che una disposizione contenuta in qualunque Codice, fosse quello peggiore della procedura penale, o fosse il migliore, il *civile*, o quello di *commercio*, al fatto pratico si è mostrata incompleta, pericolosa o difficile ad applicarsi, io credo che allora sarebbe molto facile al ministro, sostenuto dall'autorità di un Consesso appositamente chiamato a fare codeste osservazioni, di proporre le necessarie correzioni.

Per esempio, onorevole ministro, da quanto tempo si aspettano i ritocchi al Codice di procedura penale? Ma veramente, bisogna ad ogni costo sottoporre qualsiasi riforma del Codice di procedura penale alla riforma giudiziaria?

Ma non vi sono disposizioni, le quali non hanno nulla che fare con la riforma giudiziaria, e che dovrebbero essere migliorate nell'interesse della libertà, nell'interesse dell'autorità, nell'interesse anche finanziario dello Stato?

Per esempio, ne citerei una, per non dirne mille, perchè io non voglio fare un discorso, ma delle semplici raccomandazioni. Noi abbiamo attualmente nel Codice di procedura penale che gli appelli che non sono sostenuti da motivi, debbono andare innanzi alle Corti; quindi traduzione di

detenuti, quindi tempo perduto dalle Corti; e per far che? Per non far nulla, perchè l'appello senza motivi è un appello inammissibile.

Invece la nostra legge ci ha pensato, in un altro caso analogo. La legge del 1875 ha introdotto nel Codice di procedura penale una opportuna modificazione per i ricorsi in Cassazione. Chi dichiara di ricorrere in Cassazione e non presenta i motivi entro dieci giorni, s'intende che rinuncia al ricorso. La dichiarazione di rinuncia la fa la stessa autorità che ha pronunciato la sentenza impugnata, e il processo non si manda alla Cassazione. Quindi risparmio di tempo, risparmio di spese, risparmio di noie inutili. E che ci vorrebbe ad introdurre una disposizione siffatta nel Codice di procedura in ordine agli appelli? Ripeto, quante tempo e quanto denaro non sarebbe risparmiato? Io non voglio farne una rassegna, dei molti ritocchi utilissimi e facilissimi che potrebbero eseguirsi nei nostri Codici, perchè uscirei proprio dal campo che mi sono prefisso; ma ho voluto accennarne uno appena, tanto per dimostrare l'immensa utilità pratica dell'istituto da me raccomandato all'attenzione del guardasigilli.

Vi sono, per esempio, delle questioni che hanno gravemente scissa la giurisprudenza, e nelle quali le Corti di cassazione si sono pronunciate in senso perfettamente opposto. Oh! si dirà, verrà l'unica Cassazione e accomoderà tutto. Ma che significa questo? Il legislatore, quando già vi sono delle questioni, che appunto, perchè danno origine ad opposti pareri, debbono essere questioni gravi, gravissime, non dovrà forse interessarsene?

E non son questi i casi nei quali l'interpretazione autentica della legge dovrebbe tosto metter fine ad una difforme applicazione della legge medesima?

Neghi chi può che l'*Osservatorio giuridico* potrebbe essere anche di grandissima utilità in questo caso!

Insomma, il ministro, il Parlamento, il paese troverebbero nell'*Osservatorio giuridico* un ausilio, un ammaestramento continuo, un organo efficacissimo per preparare le utili ed opportune riforme legislative.

Riepilogando dunque, signor ministro, rinnovo a lei personalmente e al paese l'augurio che la riforma giudiziaria divenga presto un fatto compiuto; ma nel frattempo domando che qualche cosa si faccia, che qualche errore si corregga, e soprattutto, onorevole ministro, io le raccomando di migliorare quello che ho chiamato *vivaio* della magistratura. Che se a tale scopo occorreranno dei fondi, e certamente ne occorreranno, io sono

sicuro che il ministro delle finanze non li negherà, ed il Parlamento non sarà men volenteroso a concederli.

Ricordiamoci che quando si trattò della riforma dell'istruzione superiore, i maggiori mezzi che occorrevano non furono negati quantunque si trattasse di parecchi milioni.

Se dunque, onorevole ministro, occorrono poche cantinaia di migliaia di lire perchè Ella possa creare qui nella capitale del regno, sotto la sua immediata sorveglianza, un vivaio di giovani di ingegno, di forti studi, i quali possano esser pronti a far rifiorire la nostra magistratura, non si sgomenti di fronte alla spesa, perchè in tal modo Ella avrà reso un gran servizio al paese, sia che venga presto, o che i fati ritardino, la riforma degli ordini giudiziari che Ella ha così opportunamente proposta e che con tanto calore sostiene (*Benissimo!*).

Non ho altro a dire.

Presidente. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Mi duole proprio che all'onorevole Cuccia, del cui ingegno e della cui dottrina io sono antico estimatore, io non possa, come vorrei, dare oggi una risposta favorevole.

Egli domanda perchè aspettando la riforma degli ordinamenti giudiziari il Ministero non presenti intanto una leggina per migliorare quello che egli chiama *vivaio* della magistratura; con la certezza che il Parlamento non rifiuterebbe le somme necessarie.

Onorevole Cuccia, migliorare il vivaio significa fare due cose: rendere più rigorosi gli esami, e mettere innanzi a questi giovani una prospettiva tale, per la quale, i migliori ingegni siano richiamati negli ordini giudiziari; l'una e l'altra forma del miglioramento del vivaio, sono la prima parte del progetto di riordinamento giudiziario che è innanzi al Senato.

Ora come mai è possibile, onorevole Cuccia, presentare una leggina qui alla Camera su tale proposito? Ma come potremmo votare qui una leggina per menare innanzi la parte di una riforma, che nel suo complesso è davanti all'altro ramo del Parlamento? Nè sarebbe più agevole fare lo stesso tentativo innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Dovrei presentarmi al Senato, e dovrei dire: Signori senatori, stralciatemi questa parte, e fatemi una leggina. Ma se la Commissione del Senato con tanta alacrità è giunta quasi alla fine del suo lavoro sulla totalità del disegno di

riforma, e se nei primi mesi dell'anno prossimo potremo leggerne una relazione, in che modo e perchè potrei e dovrei io richiedere uno stralcio, invece del lavoro completo?

Vede dunque bene, onorevole Cuccia, che pur volendo aderire in massima alle sue idee, io mi trovo in tali strette, da non potere in questo momento far qualche cosa.

Però l'onorevole Cuccia proponeva al ministro un altro termine assai lungo, cioè quello del nuovo bilancio. Questa è un'altra faccenda.

Prima di discutere un altro bilancio passeranno ancora parecchi mesi, e allora a seconda di ciò che succederà ci regoleremo.

Intanto intorno all'Osservatorio giuridico io devo assicurare l'onorevole Cuccia che esso c'è, c'è la cosa se non c'è la parola.

Nel Ministero vi ha una Commissione composta di alti magistrati, di consiglieri di Cassazione, i quali devono illuminare il ministro sulla capacità e, quindi, sulla promovibilità più o meno affrettata dei magistrati, secondo il merito di ciascuno. Io agevolo, quanto posso, il lavoro di questa Commissione, procurando ad essa precisamente le migliori sentenze, i migliori giudicati onde servano pel giudizio del valore dei loro autori.

Ed io deferisco sempre completamente, per questa parte, a tale giudizio. Ed ove dallo studio di tali documenti si tragga convincimento che siano necessarie parziali modificazioni legislative, è anche rilevato e manifestato al ministro.

Ma, dimandasi, riconosciuta la necessità di queste modificazioni, proporrete voi le relative leggi? Senta, onorevole Cuccia: se noi avessimo una completa codificazione nuova, forse io tituberei a darle una risposta favorevole: imperocchè la codificazione, che è la base di tutti i rapporti dei cittadini fra di loro, richiede una specie di stabilità alla quale nuoce sempre il sistema delle continue proposte di modificazioni parziali; ma, oggi, questo mio argomento non avrebbe valore, perchè abbiamo una codificazione in gestazione. Di Codici nuovi non abbiamo che il Codice civile e quello di commercio; abbiamo da rifare la procedura civile, la procedura penale, il Codice penale; ma veda l'onorevole Cuccia, che tutti e tre questi Codici sono nel crogiuolo. È innanzi al Senato una riforma parziale della procedura civile; riforma che, quando verrà alla Camera, si potrà allargare; è innanzi al Senato una parziale riforma della procedura penale; è innanzi alla Camera il primo libro del Codice penale. Di modo che tutte queste riforme parziali sono già nella giurisdizione par-

lamentare, e, quando verranno in discussione, ogni deputato ed ogni senatore potrà proporvi quelle modificazioni che crederà. Quindi vede l'onorevole Cuccia, che in questo periodo di tempo, anche volendo, non potrei consentire alla sua proposta: perchè potrei dirgli: *quod petis intus habes*. Spero che l'onorevole Cuccia sarà soddisfatto, poichè io non potrei dire altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Ringrazio l'onorevole ministro della conclusione del suo discorso. Però lo pregherei di volersi interessare dell'altra parte delle mie osservazioni, riguardante la questione degli aumenti sessennali ai funzionari dell'ordine giudiziario. Ho detto che questa questione non è stata presa in esame dalla Commissione del bilancio, nè dal Ministero; e prego che pel bilancio venturo si faccia in modo di poter presentare una proposta, la quale sia conciliabile colla dignità dell'ordine giudiziario.

Presidente. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

Tajani, ministro guardasigilli. Onorevole Cuccia, intorno a quel miglioramento di posizione che, a prescindere dai meriti e dalla capacità, si dà alla sola anzianità di servizio, noi abbiamo un doppio metodo. Ci è quello delle categorie, e quello degli aumenti sessennali.

Ella sa meglio di me che le opinioni sono divise circa al ritenere quale dei due metodi sia il migliore. I due metodi attualmente li abbiamo contemporaneamente in esperimento; perchè abbiamo il metodo sessennale che vige in favore degli impiegati dell'amministrazione centrale, ed abbiamo per tutta la magistratura il metodo delle categorie. Di talchè coi risultamenti dell'uno e dell'altro metodo, al momento opportuno, dinanzi al Senato, in cui si agita la questione, vedremo quale sarà il metodo da preferire, o se si possa ancora cumularli, e poi faremo tesoro anche dinanzi alla Camera dei lumi dell'onorevole Cuccia e degli altri che vorranno trattare la materia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cuccia.

Cuccia. Onorevole ministro, gli aumenti delle categorie, e gli aumenti sessennali sono mezzi di miglioramento della condizione degli impiegati di tutte le amministrazioni dello Stato; o, per dir meglio, per quanto riguarda l'aumento sessennale, questo è un mezzo di miglioramento adottato non solo nelle amministrazioni dello Stato, ma posso affermare anche in tutte le amministrazioni provinciali e comunali.

Tutta la gerarchia, tutta la compagine amministrativa gode di questo beneficio, ad eccezione della magistratura.

Vi sono poi nelle amministrazioni degli ordini di funzionari, che godono, sia dell'aumento di categoria, che dell'aumento sessennale; ma, quando viene l'aumento per la categoria, allora è neutralizzato l'aumento del sessennio.

L'aumento del sessennio è dato a coloro, i quali, appunto per un periodo di 6 anni, non hanno avuto aumento di stipendio.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. O promozione.

Cuccia. Ora questo sistema che è seguito per tutte le amministrazioni centrali e locali, senza una ragione al mondo è negato alla magistratura.

A cominciare dalla Corte dei conti, per terminare alle prefetture, alle università, o, lo ripeto, a qualunque altra amministrazione, tutte godono dell'aumento sessennale.

Nella discussione, come ho già detto, che fu fatta innanzi alla Camera, fu rilevato opportunamente che questo diritto lo avrebbero anche i funzionari dell'ordine giudiziario, e che solamente è mancata loro una dichiarazione per parte dell'amministrazione, o, se si vuole, anche del Parlamento, in occasione dell'approvazione dei bilanci; e che non era per ciò necessario una legge speciale.

Ad ogni modo, sia che debba trattarsi di un articolo del bilancio, sia che occorra una legge speciale, io raccomandavo e raccomando all'onorevole ministro di tener presente, fino da ora, questa questione, indipendentemente dalla riforma giudiziaria di là da venire, perchè anche approvata la riforma dell'ordinamento giudiziario, deve secondo me rimaner fermo il diritto agli aumenti sessennali dei magistrati, finchè questo sarà il diritto comune dei funzionari ed impiegati tutti del regno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Mentre la riforma giudiziaria sta davanti al Senato, comprendo anch'io che sarebbe una perdita di tempo intrattenere la Camera sopra intendimenti di riforme invocate o di riforme attese. Però mi permetta l'onorevole ministro che io non accetti addirittura il suo criterio assoluto, che potrebbe aver nocive conseguenze come in generale hanno i criteri troppo assoluti, di non volere, cioè, proporre alcun provvedimento che tenda a migliorare i servizi giudiziari, fino a che questa riforma non sia approvata, od anche respinta.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Ma se si tratta di qualche mese soltanto!

Della Rocca. L'onorevole ministro dice che è

questione di qualche mese; io vorrei che fosse così, ma mi permetta che io non mi associ al suo ottimismo, poichè credo che ci vorrà tutto l'anno 1887, prima che il Senato approvi e discuta il disegno di riforma.

Poi esso dovrà venire alla Camera, e questa non potrà trovare tempo per discuterla se non nel 1888.

Le condizioni in cui ci troviamo sono tali, che queste mie previsioni non debbono sembrare esagerate o pessimiste. Anche andando, dirò, a vele gonfie, ripeto che la riforma giudiziaria, non verrà innanzi alla Camera per essere discussa, se non nel 1888. E bisognerà poi prevedere che la Camera non vi trovi alcuna difficoltà, che la accetti in tutto e per tutto, oppure che vi introduca così piccole modificazioni, cosicchè possa la riforma medesima finalmente uscire dal lavoro legislativo, secondo i desiderati dell'onorevole guardasigilli.

Ma tutte queste ipotesi sono così lontane, così problematiche, da non poter l'onorevole ministro avere il diritto di dire che sia questione di pochi mesi, prima che la riforma venga attuata.

Intanto io non credo che sia nè prudente, nè conveniente di rispondere con un *non possumus* assoluto a qualunque osservazione, a qualunque invito si faccia al Ministero, perchè tolga almeno alcuni inconvenienti, perchè corregga taluni vizi perchè proponga taluni rimedi che sono urgentissimi ed i quali non potrebbero portare nè difficoltà, nè discussione.

Ma in ogni modo, giacchè l'onorevole ministro insiste nel suo *non possumus*, poichè nè io, nè altri vogliamo venire ad una deliberazione contraria in questo punto alle idee del ministro, è d'uopo rassegnarsi alla sorte di non fare discussioni, le quali si riferiscano a modificazioni dell'ordinamento giudiziario, o di procedura, fino a che non avremo questo tanto decantato ordinamento nuovo giudiziario.

Però tutto questo non toglie che l'onorevole ministro debba seriamente pensare ai giovani elementi, i quali debbono ravvivare la magistratura.

Quando a tempo debito non si pensa ad avere persone abili che rispondano al delicato ed alto ufficio dell'amministrazione della giustizia, per quante riforme belle si possano fare, queste non potranno giammai essere bene attuate, nè produrre utile al popolo, allorchè gli strumenti, gli organi, che debbono concorrere alla loro attuazione, non sono buoni, non sono adatti.

Che cosa farà l'onorevole ministro, quando avrà la fortuna di vedersi approvata la riforma giudiziaria di fronte ad un personale scadente ch'egli troverà negli uffici, personale che non sarà

al caso di applicare per bene le idee, i concetti della riforma? Dovrà chiedere allora al Parlamento la sospensione dell'inamovibilità giudiziaria per qualche tempo; ed allora dovrà poi rifare tutto il personale da capo.

Ora, tutto questo egli certamente non lo pensa. Eppoi sarebbe in dissenso con la garanzia statutaria, che garantisce l'inamovibilità dei magistrati. Tutto ciò sarebbe d'impossibile attuazione. Ed allora quale ne è la conseguenza? La conseguenza ne è che egli debba pensare, come ho detto, ad avere persone abilissime all'alto intento della savia, della retta amministrazione della giustizia.

Ora il modo di ottenere questo personale è buono? è rassicurante? Certo che no. L'onorevole ministro, nella sua lealtà, non potrà dirmi che agli esami poi concorsi, agli inviti per esporsi nell'agone della prova per essere nominati uditori, concorrano i migliori, concorrano i giovani che più si sono distinti nelle aule universitarie, o nelle accademie! L'esperienza disgraziatamente c'insegna che i giovani i quali hanno in loro stessi la coscienza di qualche valore non prendono la carriera giudiziaria, ma prendono altre vie; vanno all'avvocatura, e molte volte alla carriera degli impieghi nelle segreterie di Stato.

Quindi agli esami non si presentano i giovani migliori ed i risultati non sono certo i più soddisfacenti. Se il ministro vorrà appunto considerare i risultati degli esami annuali o biennali che si fanno per rinsanguare la magistratura, credo che li troverà non dico meschini, ma ripeto non troppo soddisfacenti. Ed allora come si farà quando tutti questi giovani saranno giunti al momento della loro inamovibilità? Come si potrà applicare la riforma? Come potrebbe il Governo disfarsi di queste persone? Bisogna insomma rispettare la inamovibilità! ed allora le riforme che cosa valgono? *« Le leggi son; ma chi pon mano ad esse? »* Ci vogliono naturalmente gli strumenti per eseguire coteste leggi.

Ecco perchè il Governo, se deve occuparsi della riforma di là da venire, si deve occupare anche di migliorare tutto il reclutamento dei giovani che poi saranno chiamati ad applicare questa forma giudiziaria.

Presentemente, come ho osservato, non v'è affluenza di ottimi concorrenti; e perchè? Perchè le condizioni non sono buone, la carriera non è come altre sollecita, e perchè l'avvenire di questi giovani non è tale da indurli a preferire ad altro la carriera giudiziaria.

La condizione presente dei pretori e degli ag-

giunti giudiziari non è rosea certamente; non molto tollerabile.

Io ho rilevato ciò altre volte ed anche due anni or sono quando era ministro di grazia e giustizia l'onorevole Ferracciù. Ed il mio dire fu riconosciuto giusto nell'ampia discussione che fu fatta. Allora da tutti si diede prova delle migliori intenzioni per dare incremento a questa carriera giudiziaria, ma poi tutto si ridusse in quel momento ad aumentare un centinaio o 200 lire all'anno per gli aggiunti e per i pretori. Ma quei provvedimenti certo non guarirono il male; le cose sono rimaste quali erano e quali io le deplorava in allora. Certamente dicendo quanto ho detto io non ho inteso affermare che non vi siano attualmente tra gli attempati magistrati, e ne' giovani assunti nel tirocinio, o ne' primi scalini della magistratura, uomini di levatura, di merito spiccato per dottrina e per integrità, e persone colte e molto promettenti; ma l'insieme, la massa, dirò così, non raggiunge quel punto elevato, cui dovrebbe arrivare ed il semenzaio, in generale non è rifornito in tutto e per tutto, dagli ottimi.

Ed ora io non ho il coraggio di proporre la iscrizione in bilancio di qualche milione per poter migliorare la sorte di questi giovani elementi, per poter migliorarne la carriera; ma io dico che l'onorevole ministro, coi poteri che egli ha, coi mezzi amministrativi di cui dispone, potrebbe almeno rendere più rapida la carriera, la lunghezza della quale spaventa i giovani che in essa si avviano.

Quando un giovane pensa che deve aspettare 14 o 15 anni per conseguire 250 o 300 lire al mese, ma questo giovane non pensa più alla carriera giudiziaria, pensa ad altro.

Dunque per lo meno si dovrebbe rendere più breve la carriera, ed il modo di ciò fare è nelle mani del ministro, fino ad un certo punto.

In sulle prime il ministro dovrebbe avere la cura di provvedere subito ai posti vacanti, e non tenerli troppo lungo tempo vacanti. Io riconosco che l'onorevole Tajani è sollecito nel provvedere alle promozioni, ma io debbo dire che anche attualmente passa qualche mese prima che si provveda ad un posto vacante. In secondo luogo bisognerebbe eliminare l'andazzo delle reggenze, degli incarichi, che se un tempo erano moltissime, ora, lo riconosco, son limitate; ma quando un magistrato è degno di essere promosso, si promuova addirittura senza lasciare una reggenza di tale incarico, che diminuisce anche lo stipendio.

Di più io vorrei che quel tale famoso articolo 202 dell'ordinamento giudiziario, del quale

io proposi l'abolizione, ma inutilmente, quel famoso articolo 202 che presume che un magistrato a 75 anni di età abbia perduto tutta la capacità e l'intelligenza, questo articolo fosse anche esteso agli agenti del Pubblico Ministero. Infatti, abbiamo degli agenti del Pubblico Ministero i quali toccano gli 80 anni e più; e se a 75 anni per un giudicante si può avere la presunzione, secondo la legge, di incapacità, non so perchè eguale presunzione non debba colpire anche gli agenti del Pubblico Ministero; quindi applicando quest'articolo 202 anche agli agenti del Pubblico Ministero, si sgombra in questo modo la via ai giovani elementi.

Mi ricordo che, in occasione della interpellanza che poco fa ho ricordata, pregai il ministro di allora (e la mia preghiera fu accettata) di tener presente i giovani alunni, gli aggiunti, gli uditori per gli uffici delle avvocature erariali ed anche per quelli delle avvocature fiscali militari, perchè ci sarebbero stati dei buoni elementi, i quali avrebbero potuto esercitare con lode, specialmente l'ufficio di Pubblico Ministero presso i tribunali militari, ufficio a cui ora è provveduto senza regole e senza norme determinate.

Queste mie raccomandazioni, che allora furono trovate giuste, non sono state però nè punto nè poco tenute in conto, dappoichè, per quanto io so, nessun aggiunto giudiziario è stato mandato negli uffici delle avvocature fiscali od in quelli delle avvocature erariali, mentre ciò potrebbe costituire un nuovo avviamento, una nuova spinta perchè la carriera della magistratura potesse divenire più rapida e più spedita; e da questo verrebbe un maggiore eccitamento ai giovani capaci, intelligenti, per preferire la carriera giudiziaria.

L'onorevole ministro ha voluto altresì chiudere assolutamente le porte della carriera di pretore ai giovani esercenti la libera professione di avvocato e di procuratore; ed a conferma di ciò l'altro giorno disse che egli, per regola generale, non ammetteva i titoli.

Mi permetta l'onorevole ministro di dire che fino ad un certo punto questo principio può essere adottato, perchè è naturale che sia sempre preferibile chi ha superato un esame a chi si presenta corredato di soli titoli. Ma non mi pare sia accettabile questo criterio assolutissimamente in modo da non poter fare eccezione nemmeno là dove si riconosce esserci merito vero.

Ci può essere qualche giovane procuratore od avvocato, che, costretto da certe circostanze a lasciare la professione, non creda sottoporsi alla incertezza od alla mortificazione di perdere un

esame, mentre il suo riconosciuto merito gli potrebbe far sperare di essere preferito.

Ora, perchè escludere questo elemento, perchè privare la magistratura di giovani capaci che si potrebbero avviare per quella carriera?

Mi pare quindi che questo criterio assoluto debba essere modificato e non debba essere accettato senza qualche riserva.

Queste brevi e modeste raccomandazioni io indirizzo al ministro guardasigilli perchè le voglia esaminare, e vedere se non possa essere il caso di adottarne qualcuna precisamente allo scopo del miglioramento del personale, scopo altissimo, santissimo, che ha maggior carattere d'urgenza, che non la riforma giudiziaria. Imperocchè le cattive leggi quando sieno bene eseguite possono divenire anche accettabili e tollerabili; ma le buone leggi, quando sieno eseguite malamente divengono peggiori delle cattive. Mi permetta la Camera questa specie di paradosso.

In fine, giacchè mi trovo ad avere la facoltà di parlare, debbo esprimere all'onorevole ministro, in pubblico, un ringraziamento ed un desiderio.

Il ringraziamento glielo debbo perchè egli accettando i voti continui, insistenti del Foro napoletano, ha tolto quel gravissimo sconcio, dell'agglomeramento di 800 detenuti nel palazzo dove si rendeva la giustizia. L'onorevole Tajani ebbe il coraggio di eliminare questo sconcio che deturpava la sede dove si rendeva la giustizia; e ne ebbe e ne avrà sempre le lodi e la riconoscenza del Foro napoletano.

Però mi permetterei di pregarlo di condurre a compimento l'opera sua. Egli non è uomo da fermarsi a metà, ma deve completare l'opera sua.

Egli dispose 60,000 lire per lavori di adattamento di quei locali; con tale somma però non possono rendersi tutti utilizzabili. Ci vuole ben altro! So benissimo quali sono le condizioni dell'erario, mi rendo conto di esse; ma io prego l'onorevole guardasigilli di disporre fin d'ora il progetto generale per l'adattamento di tutti i locali, salvo poi a stabilire una somma annuale, perchè quel palazzo possa essere reintegrato nel suo pristino lustro, e possa servire di sede conveniente per l'amministrazione della giustizia in Napoli.

Io sono di parere che quel locale sia buono ed adattabile; e non credo si possa trovare altrove una sede migliore di quella di Castel Capuano; e davvero non partecipo all'opinione di quelli i quali credono, che trasferendo questa sede a San Sebastiano od altrove, ne possa ridondare un vantaggio ed un beneficio al lustro dell'amministra-

zione della giustizia. Quel locale è buonissimo, ma bisogna convenientemente adattarlo. Se tutti gli ambienti che furono sgombrati pel trasferimento dei detenuti restano così abbandonati, invece di essere utili per l'amministrazione della giustizia, potranno essere una buona abitazione per i topi! E questo certamente non può essere nelle intenzioni dell'onorevole guardasigilli, onde io mi fo ardito di sollecitarlo a voler egli disporre per la redazione di un progetto di generale adattamento da attuarsi di mano in mano che vi saranno i fondi ad esso necessari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Ringrazio l'onorevole Della Rocca delle cortesie frasi che ha pronunciato per ciò che si è fatto per Castel Capuano, cioè lo sfratto dei detenuti da quei locali, e il loro migliore adattamento pei bisogni della giustizia.

Per verità però non posso prendere questa lode per me solo, perchè non avrebbe potuto così rapidamente il carcere essere libero ed essere ripuliti i locali se il ministro dell'interno non avesse con la massima alacrità assecondato le mie preghiere. Quindi accetto le parole di ringraziamento dell'onorevole Della Rocca, ammesso che vi possa essere merito, ma le accetto condivise col ministro dell'interno.

Della Rocca. Io le estendo anche a lui.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. In quanto al progetto di adattamento definitivo, l'onorevole Della Rocca lo sa, si sta compilando. Quando sarà compilato sarà il caso di provvedere e speriamo che il ministro delle finanze e l'intero Gabinetto vorranno essermi larghi di qualche somma che potrà servire per l'attuazione del progetto medesimo.

Eliminata questa parte di cerimonie, io debbo dire che nel tono generale delle sue osservazioni l'onorevole Della Rocca è stato abbastanza scoraggiante; e mi scoraggierebbe veramente nella via sulla quale sono, se fossi uso a scoraggiarmi.

Onorevole Della Rocca, se Ella desse uno sguardo a tutte le discussioni dei bilanci del Ministero di grazia e giustizia, fatte da quindici anni a questa parte, non troverebbe che ripetutamente queste domande: perchè voi Governo non unificate la Cassazione? perchè voi Governo non diminuite tanti tribunali? perchè voi Governo non diminuite le preture? perchè non aumentate gli stipendi?

E oggi che dopo vent'anni di reclami il progetto che sodisfa a tutte queste necessità, procla-

mate con tanta insistenza e da sì lungo tempo, è dinanzi al Senato ed è alla vigilia della discussione, io debbo udire qui nella Camera in tuono di scetticismo acuto: questa tanto decantata riforma, la voluta riforma, Dio sa se verrà alla luce!

Onorevole Della Rocca, non si tratta di *decanata* riforma: si tratta di riforma assolutamente necessaria e voluta, che sta dinanzi al Senato.

Onde io debbo dire all'onorevole Della Rocca, ciò che già dissi all'onorevole Cuccia, che cioè non posso accettare la discussione spezzata di ciò che il Governo propone sia discusso in complesso.

Intorno poi ai rimedi amministrativi, dirò che le reggenze sono tutte abolite. Quanto a promuovere con sollecitudine, secondo che gli affari lo permettono, le promozioni, tutti vedono che queste camminano.

L'articolo 202 è anche parte del progetto organico; ma io debbo dire all'onorevole Della Rocca che non divido la sua opinione. Io sono fautore dell'articolo 202. È vero che vi sono dei casi in cui si deplora che debba uscire dalla magistratura un vecchio venerando a 75 anni, che conserva ancora integre le sue facoltà; ma questa è una eccezione; la regola è che a 75 anni, quando si è servito per 40 anni lo Stato, si è esauriti e si ha il diritto al collocamento a riposo; e così la gioventù va innanzi. E poi la giurisprudenza va rinfrescata, e non si può rinfrescare se non che ringiovanendo sempre il personale che la forma.

In quanto al Pubblico Ministero l'onorevole Della Rocca ha ragione. Il passare al Pubblico Ministero un magistrato che è arrivato a 75 anni, significa eludere la legge; ma io non ve ne ho mandato nessuno; e del resto oggi ve n'è uno solo in tutta l'Italia che, a 75 anni, fu passato dalla magistratura giudicante al Pubblico Ministero perchè non poteva liquidare pensione, e vi si trova tuttavia.

Ora, io non avrei fatta quest'eccezione, ma altro è il non fare un'eccezione, altro è revocare quest'eccezione quando altri l'ha fatta, e quindi la rispetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romeo, relatore. Ho chiesto di parlare per associarmi ad una raccomandazione fatta dall'onorevole Cuccia, a proposito dei sessenni da accordarsi ai magistrati giudiziari. La Commissione generale del bilancio ha il debito di essere severa nell'approvare le spese, ha il dovere di controllarle e di restringerle; ma però, come altra volta la stessa

Commissione generale del bilancio ebbe francamente a dichiarare, questa dei sessenni è una questione di giustizia distributiva.

L'osservazione fatta dall'onorevole guardasigilli circa il passaggio alle varie categorie, non mi pare risponda alla domanda; poichè arrivato il magistrato all'ultima categoria resta permanentemente con quello stipendio e in quel grado, ed è appunto lì che si domanda l'aumento sessennale.

Quindi sopra questo punto, se non altro per conto mio personale, perchè non ho autorizzazione di parlare a nome della Commissione generale del bilancio, ricordando ciò che sull'argomento la Commissione stessa ha detto altra volta, pregherei l'onorevole guardasigilli di prendere in seria considerazione se debbano concedersi gli aumenti sessennali ai magistrati giudiziari.

In quanto al reclutamento di nuovi e migliori elementi per la nostra magistratura, da tutti nella Camera e fuori, dal Governo e dai guardasigilli è stato sempre ammesso, che bisogna provvedere a questo supremo bisogno del personale della nostra magistratura. L'onorevole Giannuzzi-Savelli ebbe parole roventi a questo riguardo: egli disse che se non si provvedeva immediatamente, la magistratura sarebbe andata in rovina. Dunque il provvedimento dovrebbe essere energico e pronto; ma io convengo in ciò con l'onorevole guardasigilli che per provvedere a questo supremo bisogno della magistratura occorra assolutamente la riforma generale giudiziaria.

Qui c'è un doppio ordine di fatti; bisogna non solo pensare ai nuovi magistrati da sostituire agli antichi, ma anche al modo come provvedere alla condizione economica di quei magistrati che verrebbero sostituiti.

Perchè è inutile c'illudiamo: se non c'è il giusto aumento degli stipendi, non è possibile sperare, non è possibile ottenere che giovani valenti e dotti entrino nella magistratura.

Ora non è questione, onorevole Cuccia, di cento o più mila lire; ma è questione molto più seria, appunto perchè va anche finanziariamente considerata, quella degli stipendi della magistratura. Se non si va alla riduzione di molti istituti che abbiamo assolutamente soverchi nel nostro ordinamento giudiziario, e se non ci gioviamo degli stipendi dei posti che vengono soppressi, ad aumentare gli stipendi dei nuovi magistrati, è inutile parlare di un conveniente reclutamento dei nuovi magistrati. Si tratterebbe per lo meno di 5 o 6 milioni da aggiungere al bilancio di grazia e giustizia, quando solamente si volesse aumentare in un modo decente lo stipendio dei magi-

strati. E se questi 4 o 5 o 6 milioni che saranno, voi li domandate direttamente al Parlamento, nelle condizioni in cui siamo, assolutamente non c'è speranza di poterli ottenere. Quindi è inutile il dire che si venga con rimedi speciali a questo fatto. Il rimedio deve essere generale. E in ciò mi conferma una delle osservazioni fatte dall'onorevole Della Rocca.

L'onorevole Della Rocca ha ricordato gli aggiunti giudiziari, e ha raccomandato al ministro, tra le altre, le condizioni di questi giovani e ha detto: vedete, gli esami per ottenere questi posti, pur troppo vi dimostrano come non siano i migliori elementi che vi concorrano, e non vi concorrono perchè non hanno la prospettiva di un buon avvenire.

Ma l'onorevole Della Rocca ricorda (perchè anche egli ne fu l'iniziatore) la legge che si fece per aumentare lo stipendio degli aggiunti giudiziari. Questa legge fu fatta, ma che si è ottenuto? Abbiamo ottenuto troppo poco; siamo nello stato di prima, perchè dando 2000 o 2500 lire a un giovane che nella carriera del libero Foro certamente ne guadagna assai di più, non è possibile con ciò che si possa invogliarlo ad entrare nella magistratura giudiziaria. Quindi, per conto mio, pure associandomi ai desideri vivissimi, giusti, espressi dagli onorevoli oratori, non credo che si possa riparare al male, con piccoli e parziali provvedimenti; e credo, invece, *porro unum necessarium*, cioè la riforma giudiziaria generale.

In quanto al tener vacanti i posti nella magistratura, questo era veramente un fatto gravissimo e dannosissimo che succedeva un tempo; anzi quando si trattò di aumentare lo stipendio, mi pare, a taluni magistrati nei tribunali, fu stabilito che si dovesse far fronte alla maggiore spesa col tener vacanti dei posti nella magistratura. Si ebbe, poi, a vedere come questo fatto fosse rovinosissimo per la magistratura stessa, e non ci si pensò più. Infatti, tanto l'onorevole Tajani, quanto gli altri guardasigilli, non fanno più ricorso a questo espediente. Io sono stato sempre, per conto mio, contrario alle reggenze, agli incarichi, alle supplenze, alle missioni ed alle applicazioni; per me, tutti questi fatti sviano l'andamento della giustizia dalle vie ordinarie e regolari, inceppano anche la carriera del magistrato giudiziario, e, non di rado, possono dare occasione ad arbitrii ed abusi; ma bisogna pur dire come la presente amministrazione nemmeno a questo espediente ricorra oltre del necessario. L'onorevole ministro guardasigilli ci ha dato assicurazione che, per quanto sta in lui, non si servirà mai di questi espedienti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallini.

Cavallini. Dirò solo due parole per rivolgere una raccomandazione all'onorevole guardasigilli, il quale m'insegna che il tribunale di Vigevano è uno dei più importanti del regno per la quantità e per la qualità delle cause che vi si discutono.

Ora, ciò nonostante, in quel tribunale vi sono posti di giudici vacanti, e per quanto tutti siano zelanti nell'adempimento del dovere, essi si trovano soverchiati dalla mole del lavoro.

Quindi io raccomando all'onorevole ministro di riempire i quadri.

Presidente. L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

Tajani, ministro guardasigilli. Credo che i decreti i quali provvedono all'inconveniente lamentato dall'onorevole Cavallini sieno già in corso, e se non lo sono, lo saranno fra pochi giorni.

Cavallini. Ringrazio l'onorevole ministro.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il capitolo 10 nella somma di lire 24,065,800.

(È approvato).

Capitolo 11. Magistrature giudiziarie. — Spese d'ufficio (Spese fisse), lire 3,460,100.

(È approvato).

Capitolo 12. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria), lire 4,600,000.

De Renzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

De Renzi. Io desidero di richiamare l'attenzione della Camera sullo stanziamento di questo capitolo, e di pregare l'onorevole ministro di grazia e giustizia, a questo proposito delle spese di giustizia, di assicurare alquanto il personale sanitario, il quale viene adibito nelle perizie giudiziarie.

La questione del personale sanitario giudiziario, è stata sollevata in Parlamento molte volte, e da persone certo più competenti di me. Imperocchè il professore De Crecchio, il professore Borelli, il professore Baccelli ed altri non meno distinti, hanno patrocinato la giusta causa di cotesti periti ed hanno trattato lungamente la questione sia dal lato della loro posizione giuridica sia dal lato delle ricompense od indennità, che ai periti sanitari giudiziari medesimi dovrebbero essere assegnate.

Non intendo quest'oggi di intrattenere la Camera sulla posizione giuridica che dovrebbero avere i periti sanitari giudiziari; sono convinto che nel progetto di procedura, che trovasi davanti al Senato, si troveranno delle modificazioni, per

cui la posizione giuridica di cotesti periti sia considerevolmente migliorata.

La scelta dei periti sanitari giudiziari, la nomina dei periti a difesa da parte dell'accusa è stata sempre in questa Camera condannata dalla immensa maggioranza degli oratori che si sono occupati di questo argomento.

Trattandosi però qui di bilancio, cioè di cifre, di questioni numeriche, io richiamo l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro sul fatto della tariffa, la quale, fissata nel 1865 in un momento di gravi ristrettezze per l'Italia, è tuttora vigente, mentre i bisogni della vita, per lo svolgimento della vita stessa, si sono di tanto accresciuti.

Non è il caso di ricordare ai colleghi della Camera la triste posizione dei periti sanitari giudiziari; non è il caso di ricordare, che, per una visita, che per un rapporto, tutto compreso, non si dà a questi periti che la ricompensa di due, al massimo, di tre lire; che per una grave operazione, per una necropsia, la maggiore delle ricompense raggiunge appena le sei lire, e che infine i periti sanitari sono costretti a viaggiare in terza classe. Non ricorderò alla Camera tutti questi fatti, certamente ben noti. Ma domando che questa questione, che si è sollevata tante volte, e per la quale si sono fatte tante promesse, fra le altre quella del commissario del Governo Basteris, il quale sostenendo il bilancio del 1885, a proposito dei periti sanitari giudiziari, disse: che il Governo faceva voti, perchè venisse migliorata la posizione di questi periti sanitari giudiziari e che avrebbe all'uopo adottato dei provvedimenti opportuni.

Ecco le promesse fatte allora discutendosi quest'articolo di bilancio. Ora io ricordo le promesse fatte dal Governo, e se non è ingenuità la mia, e l'ingenuità mia verrà scusata perchè è la prima volta che ho l'onore di aprir bocca in questa Camera, oso sperare dalla rettitudine dell'onorevole ministro, dal suo carattere integro ed attivissimo ch'egli farà sì che la posizione dei periti sanitari giudiziari sia presto meno sproporzionata alla posizione scientifica che essi hanno e sia meno sproporzionata soprattutto, trattandosi di bilancio, dal lato economico.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole De Renzi ha accennato a lamenti veramente antichi e continuamente ripetuti. Però il migliorare le condizioni, dal punto di vista finanziario, dei periti sanitari, è cosa molto più difficile di

quello che si pensi; imperocchè se è vero che non è bello il vedere un chimico di prim'ordine che perda uno o due giorni di tempo in una perizia, pagato con poche lire, è vero altresì che quest'inconveniente si estende anche a tutti coloro che sono strumenti di giustizia nelle aule penali.

Infatti possono essere chiamati e sono chiamati tutti i giorni centinaia di testimoni che appartengono a classi lavoratrici, che appartengono a tutti gli ordini di professionisti, ed anche questi perdono delle giornate di tempo, sono retribuiti con pochi centesimi e costretti a viaggiare in terza classe, quando non vogliono viaggiare a proprie spese.

L'inconveniente è vero, è innegabile, ma non riguarda la riforma di procedura penale, riguarda la riforma delle tariffe penali. Ed a fare questa riforma bisognerebbe che venisse elevata la parte passiva del bilancio di grazia e giustizia di più di un milione.

Ora mettiamoci un poco sul terreno pratico. Noi abbiamo per questo capitolo di spese di giustizia assegnata la somma di lire 4,600,000 lire, ed il linguaggio della Commissione del bilancio, che è quella che tiene in mano i cordoni della borsa, è tale che applaude alla diminuzione di questa somma, non all'aumento. Facciamo voti, adunque, che le necessità divengano così impellenti, che la stessa Commissione del bilancio, che la grande maggioranza della Camera determini un aumento su questo capitolo, ed io sarò felicissimo in tale circostanza di presentare un disegno di legge di riforma alla tariffa.

Spero che l'onorevole preopinante vorrà tenersi pago di queste dichiarazioni, che sono le sole, senza ingannare nessuno, che io possa fare in questo momento, e senza sollevare speranze precoci. Per un riguardo alla Commissione del bilancio, la quale faceva voti che il ricupero di queste spese si facesse in una misura anche maggiore di quel che siasi finora fatto, io ho emanate disposizioni, che spero potranno spingere al conseguimento del fine che la Commissione del bilancio ha raccomandato al guardasigilli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzi.

De Renzi. Io ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni datemi; mi spiace di non poterle accettare interamente.

Imperocchè quando si confronta il perito sanitario giudiziario col testimone, quando si confronta col giurato, a mio modo di vedere, m'ingannerò, si commette un'ingiustizia.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Vi sono le proporzioni.

De Renzi. Il testimone, il giurato danno ciò che dà qualunque cittadino (e questo è stato già detto in questa Camera); ma il perito sanitario dà tanto di più. Il testimone dirà la verità, cosa che è obbligo di ognuno; ma il perito sanitario dà la sua scienza, che gli costa diciannove anni di lavoro, che gli costa un capitale. E quando il Governo, quando la giustizia domanda a questo perito che gli dia il frutto dell'opera sua, che gli dia il frutto del capitale impiegato, allora è più che un'enormità il compensarlo con due lire al giorno! Ed è davvero più che enorme il fatto che per una necropsopia, nella quale il perito può porre benanco in rischio la sua vita, egli debba essere retribuito con sei lire!

Riconosco però la grave difficoltà che si riferisce all'aumento della spesa: ma io spero che l'onorevole ministro, col suo ingegno, saprà trovare un mezzo per cui, modificando il vigente ordinamento della giuria tecnica, potrà avere nello stesso tempo dei periti più esperti; farà una scelta più opportuna, e nello stesso tempo, onde, diminuito il numero dei periti, potrà essere migliorata, mi si permetta questa frase, la qualità dei medesimi. Allora si potrà trovare senza grande aumento di spesa un'indennità pel perito sanitario giudiziario che offenda meno la sua dignità e che rappresenti una sproporzione minore in confronto dei lunghi studi che ha dovuto fare per acquistare le cognizioni speciali per cui viene appunto chiamato come perito. Ad ogni modo ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni fornitemi.

Presidente. Non essendovi più alcuno che domandi spiegazioni, pongo a partito il capitolo 12. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria), 4,600,000 lire.

(È approvato e lo sono pure senza discussione i seguenti capitoli fino al 19 inclusivamente).

Capitolo 13. Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali (Spese fisse), lire 3,000.

Capitolo 14. Pigion (Spese fisse), lire 63,615.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 15. Fitti di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative, 138,053 lire e centesimi 18.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 16. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse), 2,255.

Capitolo 17. Assegni di disponibilità (Spese fisse), lire 58,098.

Spese per l'amministrazione giudiziaria. — Capitolo 18. Sussidi agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge, lire 10,000.

Capitolo 19. Spese per compiere alcuni studi ed esperimenti relativi alla prova generica dei reati di veneficio, lire 5,000.

Capitolo 20. Spesa per compenso a favore degli autori dei cinque migliori progetti per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma, lire 15,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Ettore.

Ferrari Ettore. Io non credo necessario accennare particolarmente ai fatti che si *connettono* e si riferiscono a questo capitolo *radiato* dalla Commissione del bilancio. Li accennerò soltanto brevemente per richiamarli alla memoria della Camera.

Nel maggio del 1883 il Ministero di grazia e giustizia bandì un concorso per un palazzo di giustizia. Tra i molti progetti presentati, la Commissione giudicatrice ne scelse cinque, i quali, sebbene non fossero stati ritenuti meritevoli di essere adottati, pur tuttavia riconoscendo in essi pregi non comuni, furono designati meritevoli di un premio di lire 3000 ciascuno.

Il ministro acconsentì alla proposta della Commissione giudicatrice, e iscrisse nel bilancio 1885 86 lire 15,000; ma la Commissione generale del bilancio respinse questa domanda del ministro, e la Camera nella tornata del 3 giugno 1885 deliberò che la somma di lire 15,000, richiesta per il compenso degli autori dei progetti sopra accennati, fosse presa dai 30 milioni stanziati per le opere edilizie della città di Roma.

L'amministrazione comunale ossequente al voto della Camera prese in esame la legge, ma non credette che la medesima, nè nello spirito, nè nella lettera potesse equamente obbligare il Comune a pagare le 15,000 lire suddette sopra i 30 milioni per le opere edilizie concesse dal Governo al municipio di Roma, e che questa somma dovesse servire esclusivamente per il pagamento delle opere da costruirsi, e non già dei progetti di massima, e per altre spese analoghe, perchè all'articolo 2 della legge è detto che " i 30 milioni si intendono assegnati integralmente ed esclusivamente al pagamento delle opere di cui all'articolo 3 della convenzione stipulata fra il Governo ed il Comune di Roma per il concorso governativo nelle opere edilizie del Comune stesso, e quindi il Comune

ha diritto di riscuotere intieramente la somma assegnata dalla legge. „

Il ministro di grazia e giustizia, riconoscendo giuste queste osservazioni, e considerando altresì come non fosse conveniente per il Governo che più a lungo si fosse protratta la sospensione del pagamento, iscrisse di nuovo la somma di 15,000 lire nel bilancio che stiamo discutendo.

E la Commissione del bilancio ritenendo che i detti progetti sieno parte integrale dell'esecuzione delle opere di cui sopra, cancellò nuovamente la somma richiesta, insistendo perchè sia pagata sui 30 milioni assegnati per l'esecuzione dell'opere edilizie di Roma. Essendo così i fatti io mi permetto di far osservare alla Camera ed alla Commissione se si trovi conveniente che per una somma tanto meschina abbiano gli autori dei progetti ad aspettare tanto tempo, e si debba rimandarla da un esercizio all'altro, da un'amministrazione all'altra, senza mai prendere una deliberazione.

Oltre a queste considerazioni generali io convingo pienamente col criterio del Ministero, imperocchè non possono considerarsi questi progetti di massima come parte integrale o necessaria della esecuzione delle opere definitive.

A mio avviso la Commissione non ha presa in seria considerazione la differenza che passa fra un progetto architettonico di massima ed un progetto di esecuzione.

Il primo rientra fra quelle date spese, che sono una preparazione dell'opera, ma non fra quelle dell'esecuzione dell'opera stessa. Approvato il progetto di massima, si dà opera allo studio del progetto di esecuzione, il quale appunto fa parte delle spese di esecuzione dell'opera e può considerarsi come parte integrale dell'opera stessa. Si deve anche considerare che il Ministero di grazia e giustizia fu quello che bandì il programma di concorso, e per tal fatto prese un impegno diretto verso i concorrenti e pel pagamento dei premi che nel programma stesso erano stabiliti. Ritenendo quindi, com'è fuori dubbio che un concorso non può dare che un progetto di massima, e che il Ministero per aver bandito il concorso si trova in questo modo vincolato, possiamo noi asseverare che il progetto di massima faccia parte integrale delle spese di esecuzione ed esonerare questo bilancio della somma in questione?

A me pare che sia evidente che i progetti di massima debbano rientrare nelle spese inerenti al concorso stesso; come vennero assegnate a questo le spese di adattamento dei progetti, le diarie dei professori, ecc.

Inoltre, in questo caso speciale, è anche a considerare che nessun progetto fu scelto per l'esecuzione. La Commissione ammette senza dubbio che questi compensi debbano darsi, ma si trova forse restia a stanziarli nel bilancio, per la tema di creare un precedente.

Posso assicurare la Commissione, che precedenti esistono già per opere siffatte; ed al caso potrei indicarli.

Per le ragioni che ho brevemente accennate, per la considerazione che pur bisogna venire ad una soluzione di questa questione, già ormai di troppo portata in lungo; e che è impossibile tornare a discutere sopra l'assegnare o meno i premi a quegli autori, io prego la Commissione di non voler insistere sul radiamento di questa tenue somma, e la Camera di consentire alla proposta che io faccio avvalorata dall'opinione dell'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Io non posso che aggiungere le mie più fervide preghiere, a quelle fatte dall'onorevole Ferrari alla Commissione del bilancio.

Senza dubbio uno dei miei predecessori, prese solenne impegno, sopra proposta della Commissione che esaminava i progetti del nuovo palazzo di giustizia, di pagare a titolo di incoraggiamento all'arte i 5 progetti, nessuno dei quali doveva essere eseguito, lire 15,000, cioè lire 3,000 per ciascuno. Quando il bilancio fu discusso 2 anni or sono, a proposta dell'onorevole Baccarini fu votato dalla Camera, che le 15,000 lire dovevano esser pagate, ma che dovevano piuttosto gravare sulla legge del maggio 1881, mercè la quale lo stato sussidiò il comune di Roma con la somma di 30 milioni. Ora se queste 15,000 lire incoraggiano 5 progetti, nessuno dei quali si esegue, non pare che ci sia un nesso fra questo pagamento e il palazzo di giustizia; è un incoraggiamento generico all'arte che non ha relazione col palazzo di giustizia da eseguirsi, perchè nessuno di quei progetti è stato adottato.

Per questa ragione i miei colleghi mi hanno pregato di insistere perchè rimanesse la somma di 15,000 lire nella parte straordinaria del mio bilancio. A ciò si aggiunge ancora che i 30 milioni per il concorso a Roma non sono più in potere dello Stato. I 30 milioni sono pagati dallo Stato al comune di Roma integralmente nella cifra di due milioni e mezzo per anno. Quindi noi siamo impossibilitati ad emettere un mandato su somme che sono a disposizione del municipio. Era in que-

sto stato la vertenza, ed io aveva preso impegno presso i miei colleghi del Ministero di rivolger preghiera alla Commissione di consentire questa spesa straordinaria per la quale si era obbligato il mio predecessore, quando mi capitò sott'occhio una giurisprudenza della Camera e della Commissione la quale calza a capello, perchè è un fatto identico all'attuale. Per effetto della stessa legge del maggio 1881 fu ordinato un concorso per il palazzo del Policlinico. Avvenuto il concorso, la Commissione esaminatrice dei progetti, come quella per il palazzo di giustizia, non scelse alcuno dei progetti, ma fece la proposta, dal Ministero adottata, di dare dei premi per lire 10 mila a titolo di incoraggiamento ai migliori progetti; e questa somma comparve in una lista di variazioni precisamente nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica e il relatore ne ragionava così:

“ E con la nota di variazione del 17 settembre 1884 si propone anche un capitolo 144 *ter* con lo stanziamento di lire 10,000 per premi conferiti agli autori dei migliori progetti per il palazzo del Policlinico in Roma. Col programma del Ministero in data del 4 aprile 1883 per il concorso al progetto del detto edificio furono assegnati 3 premi di 5 mila per ciascuno. Dalla relazione della Commissione esaminatrice pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* risulta che non venne conferito il primo premio e solo i secondi.

“ L'esiguità della somma e la eseguità delle somme e la giustificazione di esse consigliano l'accettazione della proposta. ”

È questo il linguaggio della Commissione generale del bilancio, relatore l'onorevole Indelli, a cui faccio appello.

Ora, se le 15,000 lire debbono esser pagate, se la relazione tra queste 15,000 lire e la legge del 1881 non è relazione necessaria, se i trenta milioni su cui dovrebbero gravare non sono in potere del Governo, ma sono in potere del municipio, se finalmente abbiamo il precedente delle 10,000 lire d'incoraggiamento date ai progetti per il palazzo del Policlinico, approvati nel bilancio straordinario del Ministero dell'istruzione pubblica, a me pare che la mia preghiera alla Commissione generale del bilancio, come se la facessi da Cesare non bene informato al Cesare meglio informato, debba essere accolto.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

Indelli. L'onorevole guardasigilli ha letto un brano di una mia relazione sul bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, relativo ad una

nota di variazione in cui si domandava la somma di 10 mila lire per incoraggiamento agli autori dei progetti del Policlinico in Roma, per cui la Commissione del bilancio ammetteva la somma.

In quell'epoca io non solo formava parte anche della Sotto-commissione di grazia e giustizia, ma aveva l'onore di esserne presidente; e votai perciò contro lo stanziamento delle 15,000 lire che oggi sono in questione. Ho chiesto di parlare per giustificare questa che sarebbe un'apparente contraddizione tra quello che io ho scritto nella relazione del bilancio della pubblica istruzione e quello che ho votato come presidente della Sotto-commissione del bilancio di grazia e giustizia.

Sarebbe, lo ripeto, un'apparente contraddizione; ma questa finisce quando si consideri che nel brano della mia relazione letto dall'onorevole guardasigilli, io parlavo dell'esiguità della somma richiesta dal ministro della pubblica istruzione.

E giova pure tener presente il modo come si domandava, cioè con una nota di variazione. Ricordo che, in quell'epoca, le note di variazione del Ministero della istruzione pubblica costituivano una pioggia incessante.

Non so se ora si continui in quel sistema, perchè come la Camera sa, io non fo più parte della Giunta del bilancio.

Ma vi è poi un'altra ragione, assai più importante per allontanare qualunque appunto di contraddizione, ed è questa: il Ministero dell'istruzione pubblica, volere o non volere, è il Ministero delle belle arti, l'incoraggiatore di tutte le forme del bello, esso è il Ministero che soprintende con ispeciale competenza a quella parte della pubblica amministrazione che si riassume nella scienza e nell'arte.

È perciò naturale che nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione possa figurare una somma simile. Ma io non nascondo che a me, come agli altri membri della Giunta del bilancio, fece assai impressione l'anno scorso il trovare poi nel bilancio di grazia e giustizia, il quale non ha niente che fare con le belle arti, una somma stanziata per incoraggiamento.

Questo ho detto per giustificare una specie di contraddizione nella quale io mi sarei trovato con l'accenno fatto dall'onorevole ministro. Ma se oggi la Commissione del bilancio, della quale non fo più parte ed alla quale per altro son sempre deferente, recede dalla radiazione, io ne sarò felice e voterò la proposta del guardasigilli.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. La ringrazio.

Trompeo. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Trompeo. Io non entrerò nella questione se queste 15,000 lire per compenso agli autori dei cinque migliori progetti del palazzo di giustizia debbano prelevarsi piuttosto dal bilancio che ora si discute, oppure dal fondo di 30 milioni per concorso dello Stato nelle spese edilizie della città di Roma, approvato con la legge del 14 maggio 1881. La quale legge, fra altre pubbliche opere, prescrive pure la costruzione di un Palazzo di giustizia.

Io desidero semplicemente di rivolgere una preghiera all'onorevole guardasigilli intorno all'esecuzione di codesta disposizione.

È noto in quali deplorabili condizioni si trovino tutti, o quasi tutti i locali destinati in Roma alle diverse magistrature giudiziarie.

L'urgenza e la necessità che questo palazzo di giustizia già decretato da cinque e più anni venga sollecitamente costruito è indiscutibile ed evidente ed è superfluo che mi faccia a dimostrarla. Quindi l'obbligo tanto maggiore di ottemperare senza ulteriori ritardi alle prescrizioni della legge.

Epperò vorrei pregare l'onorevole guardasigilli di dire alla Camera se già sia stata fatta la scelta del progetto da eseguirsi e quando potranno essere cominciati i relativi lavori.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Io posso assicurare l'onorevole Trompeo che non ho perduto e non perderò il mio tempo.

Io ho trovato indetto il secondo concorso per il nuovo palazzo di giustizia. Appena spirato il termine, nel principio di quest'anno ho raccolto i progetti che sono oltre quaranta, ed ho convocato la Commissione generale.

Questa stabilì alcune massime fondamentali che dovevano guidare alla scelta del progetto ed ha nominato una Sotto-commissione perchè con un lavoro di eliminazione venisse a restringere la discussione sopra pochi progetti, i più meritevoli tra quelli presentati. Alla Sotto-commissione non fu prescritto alcun termine, ma fu fatta preghiera caldissima di non prolungare i suoi studi oltre il trentuno dicembre di quest'anno. Io confido nella solerzia, buona volontà, alacrità e competenza dei componenti la Sotto-commissione medesima, perchè questo termine sia rispettato. Appena essa avrà compiuto il suo lavoro, io, senza perdere un solo giorno, convocherò la Commissione generale perchè pronunci la deliberazione definitiva scegliendo il progetto che dovrà essere eseguito.

Preso poi questa deliberazione, si stabiliranno subito le norme per la costruzione del palazzo.

Spero che l'onorevole Trompeo resti soddisfatto così.

Trompeo. Perfettamente; e ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romeo, relatore. L'onorevole Ferrari si è rivolto alla Commissione generale del bilancio, perchè non voglia insistere sulla proposta di cancellare la somma inscritta nel capitolo 20 del bilancio, e a questo desiderio si è anche unito il ministro guardasigilli.

Ora io ho il dovere di addurre brevissimamente le ragioni per le quali la Commissione del bilancio non ha accettato l'iscrizione di questa somma.

E prima di ogni altra cosa tengo a fare questa dichiarazione: che nessuno della Commissione mette in dubbio che i premi promessi debbano essere pagati. Questo non si è messo mai in dubbio, non solo perchè la si crede una giusta remunerazione a quelli che hanno presentato progetti che furono dichiarati degni di speciale considerazione, ma anche perchè dal momento che il Governo ha preso l'impegno morale di dare queste 15,000 lire, la Commissione generale del bilancio non vuole certamente impedire che il Governo mantenga il proprio impegno.

Ma perchè, dunque, la Commissione generale del bilancio ha cancellato quella somma? Secondo me, perchè non ne poteva fare a meno; e, facendo altrimenti, avrebbe mancato non solo di quel giusto riguardo che verso sè stessa la Commissione generale del bilancio sempre deve avere, ma altresì ad un giusto riguardo verso la Camera. Ed io sono costretto a fare qualche aggiunta alle ragioni dette dall'onorevole Indelli; perchè il precedente accennato, quello dei premi accordati pei progetti del Policlinico, non risponde al caso attuale. Anzi l'onorevole ministro dovrà riconoscere, che appunto quel precedente doveva indurre la Commissione del bilancio nella presa risoluzione.

Infatti, che cosa dice la Commissione del bilancio? Dice questo: la questione, per sè stessa, non è di alto momento, finanziariamente parlando; trattasi di 15,000 lire; ma badate che queste 15,000 lire potrebbero salire, per casi analoghi, a qualche centinaio di migliaia, ed anche più: forse a 500,000, ed anche al milione. E ne avete l'esempio per la spesa del Policlinico; allora si chiesero lire 10,000. Questa piccola spesa, messa a conto dello Stato, ora s'ingrossa con altre 15 mila lire.

E non solo; ma nel premio accordato pel Po-

liclinico c'è una differenza di fatto importantissima, col caso in esame, ed è questa. Quando si trattò di premiare i progetti per il Policlinico, si premiarono due progetti che avevano ottenuto l'approvazione; si diedero, cioè, due premi di 5000 lire per ciascuno, ai due progetti che secondo la Commissione aggiudicatrice del concorso meritavano il premio. Ora si va un pochino più in là: poichè non si tratta di accordare premi a progetti che li abbiano meritati secondo le condizioni del concorso; ma a progetti i quali in qualche modo si avvicinarono alla desiderata perfezione.

Dunque intendiamoci; dalle 10,000 lire oggi andremmo alle 25,000, e faremmo anche un passo più in là, perchè daremmo premi a coloro che veramente non li hanno meritati secondo il concorso. Il precedente dunque del Policlinico di Roma non si può mettere avanti nel caso presente.

Ma io aggiungo un'altra cosa, ed è questa. L'onorevole guardasigilli è venuto a dire: incoraggiamo le belle arti; ed io certamente non son di coloro che vogliano lesinare premi alle belle arti. Ma è il ministro di grazia e giustizia, ripeto coll'onorevole Indelli, quello che deve incoraggiare le arti? Io non credo che sia suo ufficio l'incoraggiare le arti belle. Nondimeno, onorevole ministro, se la sua proposta fosse venuta dinanzi alla Camera come incoraggiamento all'arte, io credo che la Commissione generale del bilancio non avrebbe avuto alcuna difficoltà di accettarla, perchè si trattava d'un caso speciale, d'una somma speciale da accordare, e non se ne sarebbe parlato più.

Ma si tratta di ben altro; l'onorevole guardasigilli che, come tale, non come persona, è incompetente ad incoraggiare le arti, è competentissimo per dare un'interpretazione alla legge. Ora egli ritiene che si debbano queste spese, secondo la legge del 14 maggio 1881, escludere dal fondo dei 30 milioni. Vedete bene la importanza gravissima di questa interpretazione!

È bene che ci intendiamo su questo punto.

Io non so se l'onorevole guardasigilli faccia sua completamente l'interpretazione, data nella nota di variazione, con la quale ci propone questa spesa; io questo non lo posso ammettere, o signori, perchè quando voi avete detto che i premi per i progetti di queste opere non entrano nel fondo dei 30 milioni, ma vanno a carico dello Stato, voi avete aperta una strada, la quale non so dove vi condurrà.

Volete interpretare in questo senso la legge; interpretatela pure; ma in questo senso, certa-

mente, non la interpreterà mai la Commissione generale del bilancio.

E la prova che voi vi mettete sopra una strada sdruciolevole è che, da 15 mila lire, siete già andati a 25 mila; è che, dal premiare coloro che per consentimento della Commissione esaminatrice hanno presentato progetti degni di premio, andate più oltre, e volete premiare coloro i quali questo premio realmente, come ho detto, non hanno diritto ad ottenere.

Ho detto poi che la Commissione generale del bilancio, per rispetto a se stessa, e per rispetto alla Camera, non ha potuto fare a meno di presentare la proposta che vi ha presentata.

Sopra ciò, onorevoli signori, richiamo la vostra attenzione, perchè io non vorrei, francamente parlando, che bastasse rinnovare l'iscrizione di una spesa in bilancio, posteriore a quello in cui è stata quella spesa non consentita, perchè venisse ammessa.

Poichè nel caso che esaminiamo accade che nel bilancio per l'esercizio 1885-86 con una nota di variazione l'onorevole guardasigilli ha chiesto appunto queste 15 mila lire; la Commissione generale del bilancio le negò, non perchè non intendesse dare le 15 mila lire, ma perchè ritenne che non dovessero porsi a carico del bilancio di grazia e giustizia.

Questa proposta della Commissione generale del bilancio venne innanzi alla Camera nella tornata del 3 giugno 1885. L'onorevole Baccarini, che parlò per il primo su quest'argomento, sapete fin dove giunse? Giunse a dire: ma perchè volete voi quest'autorizzazione? Perchè avete iscritta questa spesa in un capitolo speciale del bilancio di grazia e giustizia? Ma è il Ministero dei lavori pubblici che deve farla sul fondo dei 30 milioni.

Il guardasigilli d'allora, dopo quel che disse l'onorevole Baccarini, dopo quel che disse l'onorevole Guala relatore del bilancio, non si oppose alla cancellazione di questa spesa dal bilancio di grazia e giustizia, anzi vi acconsentì e disse queste testuali parole:

“ Desidererei almeno dalla Commissione del bilancio la promessa che esaminerà nuovamente la questione nel bilancio dei lavori pubblici. ”

Dunque, o signori, abbiamo una deliberazione della Commissione generale del bilancio che cancella la spesa ed una deliberazione della Camera che toglie la spesa stessa dal bilancio di grazia e giustizia consenziente l'onorevole guardasigilli.

Oggi si ripresenta la stessa proposta negli identici termini, nelle medesime condizioni e dopo la

interpretazione (questo è il punto grave della questione) che si è già data alla legge 14 marzo 1881.

Ora, era mai possibile che la Commissione, senza una ragione nuova, senza nuovi argomenti, accettasse la proposta? Non avrebbe la Commissione mancato a se stessa, alla propria dignità, se l'avesse accettata? Ed era possibile che avesse presentata questa proposta di maggiore spesa alla Camera, a quella stessa Camera la quale nell'esercizio precedente aveva rigettata la spesa, consenziente lo stesso ministro d'allora?

Questo ho detto perchè resti, come spero resterà, ampiamente giustificata la proposta della Commissione generale del bilancio.

Ciò posto, per le opinioni che oggi io ho inteso manifestarsi tra i membri della Commissione generale del bilancio, perchè non sembri che si voglia lesinare sopra le 15 mila lire da darsi a persone, che pure hanno speso l'opera e l'ingegno loro per concorrere ad un'opera monumentale, quale deve essere il palazzo di giustizia, e per moltissime altre considerazioni che io non istarò qui ad esporre, la Commissione generale del bilancio vorrebbe innanzitutto che si tenesse fermo che, se si accordano le 15 mila lire, si è in via assolutamente straordinaria, senza venire a pregiudicare la questione relativa all'interpretazione della legge 14 maggio 1881; anzi dichiarato che se si induce a ristabilire la cifra è soltanto in considerazione dell'impegno morale preso dal Governo per questa spesa. Con queste condizioni, con queste proteste, sotto queste cautele, la Commissione generale del bilancio, per non essere inferiore in generosità al Governo ed ai membri della Commissione aggiudicatrice del concorso verso quegli artisti che presentarono i progetti, che furono ritenuti degni di un premio ed udite le dichiarazioni del ministro, recede dalla presa risoluzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ho già data facoltà all'onorevole La Porta.

La Porta. Parlerò dopo.

Presidente. Parli l'onorevole ministro.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Io ringrazio la Commissione generale del bilancio che, per organo dell'onorevole suo relatore, è addivenuta, dal suo punto di vista, alla concessione della somma. Ed io accetto la sua decisione nel senso col quale fu enunciata.

I fatti nuovi intervenuti, dopo tutto ciò che accadde durante l'amministrazione del mio antecessore, sono stati questi: che non si è trovato modo di prendere queste 15 mila lire sopra altri fondi, e che d'altronde la promessa e la riserva fatta dal guardasigilli mio antecessore di passare la spesa dal bilancio di grazia e giustizia a quello dei lavori pubblici conduceva sempre allo stesso risultato; imperocchè si trattava sempre di porla a carico dell'erario pubblico; l'altro fatto è questo, che parve al ministro che il precedente del Policlinico, potesse autorizzare la Commissione del bilancio ad esser generosa, specialmente quando il Governo si trovava moralmente impegnato. Imperocchè senza questa circostanza, io menerei buoni all'onorevole relatore della Commissione tutti i suoi argomenti.

Ma innanzi alle necessità di uscire da queste strette io sono venuto portando tutti quegli argomenti, che potessero facilitare alla Commissione del bilancio il venire nella conclusione nella quale è infatti venuta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta.

La Porta. Evidentemente la Commissione generale del bilancio era nel suo diritto quando negava questa spesa non per la sua entità, ma per il valore del precedente che si stabiliva e per le conseguenze finanziarie che potrebbero derivarne; e lo hanno detto egregiamente tanto il relatore della Commissione che l'onorevole Tajani. Parmi però che, mentre si crede soddisfare ad un impegno morale contratto dal Governo, non si debba pregiudicare una questione di massima, che è incontrovertibile, cioè che i progetti facendo parte dell'opera, la spesa relativa deve gravare, nel caso presente, sui fondi autorizzati dalla legge 14 maggio 1881 per il concorso dello Stato alle spese edilizie della città di Roma.

Desidero quindi che questa specie di compromesso che si fa tra la Commissione ed il Governo risulti da un ordine del giorno che mi onoro di presentare nei seguenti termini: "La Camera, senza pregiudicare la massima che le spese per i progetti debbano gravare sul fondo stanziato per l'opera, passa alla votazione del capitolo 20."

Presidente. Accetta, onorevole ministro?

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Il Governo dichiara di accettarlo.

Presidente. Onorevole relatore, la prego di esprimere l'avviso della Commissione su quest'ordine del giorno.

Romeo, relatore. La Commissione pure accetta

l'ordine del giorno dell'onorevole La Porta e ringrazia l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Ettore.

Ferrari Ettore. Allo stato delle cose certamente io non posso fare altro che ringraziare sentitamente l'onorevole Commissione del bilancio ed il suo egregio relatore per aver accordate queste 15,000 lire.

E, se mi astengo dal rispondere a certe affermazioni, e dal fare alcune osservazioni che avrei voluto fare sulla parificazione che viene fatta nell'ordine del giorno testè presentato tra un progetto di massima ed il progetto di esecuzione, tra i quali corre una notevole differenza, e dal dimostrare che se il comune di Roma deve pagare le spese dei concorsi ha il diritto di bandirli lui stesso, si è perchè altri concorsi furono banditi, altri premi accordati e quindi, dovendo tale questione ritornare alla Camera, mi propongo di parlarne allora di nuovo.

Conseguentemente non posso ora consentire nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole La Porta.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno dell'onorevole La Porta accettato dal Governo e dalla Commissione:

"La Camera, senza pregiudicare la massima che la spesa per i progetti debba gravare sul fondo stanziato per le opere, passa alla discussione dell'articolo 20."

Pongo a partito quest'ordine del giorno.

(È approvato).

Pongo a partito il capitolo 20:

Spesa per compenso a favore degli autori dei cinque migliori progetti per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma lire 15,000.

(È approvato).

Ora rileggo l'articolo 1° avvertendo che coll'approvazione di quest'articolo si intenderà approvato lo stanziamento complessivo del bilancio in lire 33,755,405.15.

"Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A)."

Pongo a partito quest'articolo primo.

(È approvato).

Presidente. Articolo secondo:

“ L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

“ a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B). ”

Si porrà quindi ora in discussione la tabella B. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Non è la prima volta che io trattengo la Camera sulla istituzione denominata Fondo per il culto.

Non è la prima volta che io, consenziente l'onorevole presidente del Consiglio, ho dichiarato che pare si vada avvicinando il tempo della liquidazione di questo ente; ma intanto, anche nell'anno 1886, ci si presenta un bilancio per l'amministrazione del Fondo per il culto.

È impossibile trattare la questione a fondo nelle presenti condizioni della Camera; ed io riconosco che da qualche tempo cotesta amministrazione è stata migliorata e molti inconvenienti che si deploravano per il passato, oggi sono cessati.

Quindi le mie parole non possono essere tali da suonare censura per coloro che sovrintendono a questa amministrazione.

Voglio solamente far notare alla Camera un fatto, che risulta da questo bilancio, e cioè che per sole spese di amministrazione si sono spesi circa tre milioni, mentre il compito principale dell'amministrazione del Fondo per il culto consiste nel pagare le pensioni ai membri delle corporazioni soppresse; e questa, che è una operazione semplicissima, costa allo Stato circa 3 milioni (2 milioni 500 mila e rotti) per ispesa d'amministrazione.

È atto di buona amministrazione questo, di tenere in piedi un ente che per un servizio di pagamento spende il 17 per cento del capitale che amministra? Io ne lascio giudice la Camera.

Tra le diverse spese che figurano in questo bilancio, ve ne sono alcune veramente strane. Per esempio ve n'è una che si fa a favore dell'Avvocatura erariale. Verrà il tempo di poter discutere a fondo anche questa istituzione che si chiama Avvocatura erariale. È doloroso che dobbiamo discutere i bilanci in condizioni, che non ci permettono di esaminare nessuna delle grandi questioni che si connettono agli interessi del paese!

Dunque l'amministrazione del Fondo per il culto, non solo ha la spesa per i suoi avvocati, ma paga anche l'Avvocatura erariale. Mi si dice che

sono i suoi avvocati; io non so se oggi l'avvocato del Fondo per il culto sia l'Avvocatura erariale; so che per lo passato, per una semplice citazione questa amministrazione ha pagato più di mille lire ad un avvocato!

Di San Donato. Era deputato?

Lazzaro. Non debbo dirlo... Oggi non è deputato.

Di più la Camera ricorderà (almeno quelli che erano nella Legislatura passata) che io feci alcune osservazioni su certi nuovi Cristofori Colombi che si erano voluti creare, per ritrovare alcuni cespiti che concernevano l'amministrazione del Fondo del culto. Mi fu allora risposto dal relatore, che questi ispettori avrebbero dovuto trovare, non so quali tesori nascosti a beneficio del Fondo per il culto. Io domanderei all'onorevole relatore ed alla Commissione, i quali hanno consentito che nel bilancio fosse iscritta questa somma in via transitoria se hanno considerato quali sono stati i benefici...

Romeo, relatore. Veda l'allegato.

Lazzaro. Abbiamo abolito gl'ispettori?! Sono lieto di vedere che le mie previsioni di due anni fa si sono completamente avverate.

Romeo, relatore. Perfettamente il contrario.

Lazzaro. Le condizioni acustiche di questa Camera sono tali che mi hanno fatto udire *negato* invece di *allegato*.

Ebbene, questo allegato risponde, onorevole relatore, molto poco alle speranze che due anni fa si erano concepite.

In ogni modo, io non intendo di fare un'analisi minuta dell'amministrazione del Fondo per il culto; intendo di considerare la questione sotto un aspetto più radicale; perchè i servizi che oggi fa l'amministrazione del Fondo per il culto possono essere fatti benissimo dallo Stato. Il maggior servizio ch'essa presti è quello delle pensioni; e mi pare che, come lo Stato lo fa per i suoi impiegati, possa farlo anche per i frati. Questa, che è la parte più importante del servizio, potrebbe darsi quindi al Tesoro. Un'altra funzione è quella dell'amministrazione dei beni. Ma non abbiamo noi il demanio dello Stato, che ha i suoi agenti ed i suoi ricevitori? Perchè questa parte dell'amministrazione del Fondo per il culto non può affidarsi al demanio?

Faccio notare un'altra cosa, ed è il danno che deriva all'amministrazione dello Stato dal mantenere l'amministrazione del Fondo per il culto, poichè questa, per gli oneri di cui è gravata, si trova sempre debitrice dello Stato nel pagamento delle pensioni. Sicchè lo Stato è creditore di molti milioni verso quest'amministrazione. Ora io dico: se ci troviamo in una condizione di cose così anor-

male, perchè non semplifichiamo i servizi in modo da risparmiare almeno una parte di questi tre milioni che vanno in ispeze d'amministrazione? Dal punto di vista finanziario e dal punto di vista amministrativo pertanto io credo che questa amministrazione debba cessare.

L'onorevole ministro guardasigilli ha dichiarato ieri alla Camera che egli intende di presentare un disegno di legge per l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Ma quello riguarderà il patrimonio degli enti conservati; l'amministrazione del Fondo per il culto, invece, amministra il patrimonio degli enti soppressi. Per conseguenza non mi pare che la riforma dell'amministrazione del Fondo per il culto, enterebbe nel disegno di legge di cui ha fatto parola ieri l'onorevole guardasigilli. Dunque bisogna che qualche cosa si faccia. Io non credo che nella Camera vi sia uno che sostenga che questa amministrazione debba esistere a perpetuità. Quest'amministrazione nacque con la legge di soppressione del 1866 e doveva avere uno scopo di liquidazione. Sono passati venti anni e quest'amministrazione esiste ancora.

Esiste in condizioni difficilissime, in condizioni che non sono derivate dall'opera degli amministratori, ma dal congegno con cui questa amministrazione funziona; perchè essa si trova con molti obblighi senza avere i mezzi per soddisfarli. E da ciò che cosa accade? Che ha usato ed usa molto rigore verso individui e verso enti che hanno creduto di aver dei diritti verso quella amministrazione; e da ciò una quantità di liti. Per esempio, c'è una questione che concerne i comuni, specialmente quelli del mezzogiorno. La legge di soppressione stabilisce che allorchando muoiano gl'investiti di una Collegiata o Chiesa ricettizia i redditi vadano a beneficio dei comuni. Ora non c'è un comune il quale, avendo domandato di avere una parte di questi redditi, l'abbia ottenuta, perchè l'amministrazione del Fondo pel culto, trovandosi in condizioni difficili, ha detto: quando saranno morti tutti gl'investiti allora i beni andranno ai comuni, mentre la lettera della legge e lo spirito della medesima chiaramente dicevano che a misura che gl'investiti venivano a morire, i beni dovessero passare ai comuni i quali erano i patroni delle chiese così dette ricettizie.

Io non voglio annoiare la Camera tessendo la storia di tutte le liti, di tutti i cavilli a cui ha fatto ricorso quest'amministrazione, divenendo quasi il tormento di tanti disgraziati che hanno avuto ed hanno bisogno di trattare con essa. È l'indole di quella istituzione che la spinge a questi eccessi.

Io voglio augurarmi che il guardasigilli, in conformità di alcune dichiarazioni fatte alla Camera dall'onorevole presidente del Consiglio, cioè che in principio il Governo ammetteva l'abolizione di questo ente, voglia presentare alla Camera un disegno di legge che provveda all'estinzione del Fondo per il culto; e sono sicurissimo che, se la Camera farà buon viso al disegno di legge che egli ha promesso per migliorare l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico, accoglierà tanto più volentieri una proposta per l'abolizione di un'amministrazione che non giova agli enti che hanno che fare con essa, nuoce alla finanza dello Stato e perturba molte volte anche il santuario della giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Come l'onorevole Lazzaro ha esposto alla Camera, l'amministrazione del Fondo del culto nacque sostanzialmente caduca; essa non aveva che un compito provvisorio, finito il quale la sua esistenza doveva cessare. E il suo compito non fu lieve; fu la conversione di tutte le proprietà ecclesiastiche del regno.

La conversione immobiliare si può dire interamente compiuta; resta però uno straleio niente affatto semplice, anzi abbastanza intricato che consiste nell'affrancamento di numerosissimi canoni, i quali costituiscono complessivamente una forte somma, ma che si suddividono in piccolissime partite.

Vi fu un tempo in cui quest'amministrazione divenne odiosa per la ragione che tutti i benefici di natura mista erano fonti di liti.

Oggi però questo periodo è finito, e se l'amministrazione del Fondo pel culto iscrive nel suo bilancio una somma per spese di liti, è piuttosto per la liquidazione di vecchie liti, di vecchi compensi, anzichè per liti attuali.

Una parte del patrimonio convertito doveva servire per ausilio ai comuni. E l'onorevole Lazzaro ha lamentato che nessun comune abbia ancora ricevuto nulla. Mi permetta l'onorevole Lazzaro che io giustifichi, e rimetta nei giusti termini questi fatti. I comuni di Sicilia hanno avuto quasi tutta la quota che ad essi aspettava. Quelli del continente non hanno avuto in danaro, ma hanno avuto e potranno tuttavia avere tutti gli edifici che desiderano. Ed in nessun tempo più che nel presente si è stati larghi nelle concessioni.

Al Fondo per il culto resta tuttavia il servizio delle pensioni, servizio che si va estinguendo

anno per anno, ma che rappresenta però un movimento di capitali abbastanza notevole.

E in ultimo sentirà con piacere l'onorevole Lazzaro che, essendo migliorate grandemente le condizioni del bilancio, anche mercè le cure dell'attuale ottima amministrazione, e avendo un avanzo attivo, noi abbiamo devoluto una parte di questo reddito all'ammontare delle congrue dei poveri parroci di campagna.

Ditalchè tutti quei parroci che avevano una congrua inferiore a 400 lire oggi l'hanno equiparata a questa cifra.

E siccome i parroci che hanno una congrua inferiore a 400 lire sono risultati in minor numero di quello che si pensava, così nel corso dell'anno eleveremo il minimo delle congrue di tutti i parroci d'Italia a lire 500, risultato assai felice, che la Camera sentirà con piacere dal mio labbro, e che incoraggerà l'amministrazione sulla buona via nella quale si trova.

Perchè, dice l'onorevole Lazzaro, questa amministrazione essenzialmente caduca, non passa al demanio dello Stato? Ecco, onorevole Lazzaro, senza dubbio non vi è necessità che fino a che l'ultima pensione si paghi, questa amministrazione resti in piedi. Bisogna che si semplifichi meglio: e sin d'ora gli studi d'accordo tra il ministro delle finanze e il ministro guardasigilli sono stati incominciati per la abolizione definitiva di questo ente, e la aggregazione dello stralcio al demanio dello Stato. Ma è un lungo lavoro; e bisogna che sia ben maturato.

L'altra amministrazione che è confidata provvisoriamente al Fondo pel culto è l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. L'Asse ecclesiastico di Roma è pure una amministrazione caduca; però, siccome il suo attivo, dopo adempiti a tutti gli obblighi di legge, non si indemania, ma viene costituito, a norma della legge, in un fondo di religione e di beneficenza, così l'articolo 18 della legge 1871, sulle guarentigie papali, disponeva che una legge speciale provvedesse all'amministrazione di questo fondo; e, siccome, nel corso di questa Sessione, questa legge sarà presentata, è a sperare che l'amministrazione definitiva di questo ente caduco che è il Commissariato dell'Asse ecclesiastico di Roma, resti anche stralciata dal Fondo pel culto, e sia facilitato il compito della abolizione di questo ente, e del passaggio al demanio dello Stato, di tutto ciò che rimarrà della sua azienda.

Indelli. Chiedo di parlare.

Tajani, ministro guardasigilli. Spero che queste

dichiarazioni varranno, per l'ora in cui siamo, a far pago l'onorevole Lazzaro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Debbo fare, a proposito della questione recata innanzi alla Camera dall'onorevole Lazzaro, la osservazione che ho fatto ieri: arrivo un po' tardi, perchè l'onorevole ministro ha già parlato, e mi servirà per una dichiarazione di riserva. L'onorevole guardasigilli presenterà alla Camera un disegno di legge per adempiere al voto antico dell'articolo 18 della legge sulle guarentigie. Questo disegno di legge non è nuovo; o, almeno, non ne è nuovo il concetto, perchè più volte se n'è parlato. Io mi ricordo, in altri tempi di aver ricevuto, ogni sei mesi, la nomina per far parte di una Commissione che dovea occuparsi di questo disegno di legge, il cui concetto ha preso diverse forme.

Oggi l'onorevole guardasigilli ci viene a dire (lo accennò ieri; ma io non lo rilevai, perchè, ripeto, discuteremo il suo disegno di legge, studiato da una Commissione di cui io fo parte nominalmente), oggi ci viene a dire che questo disegno di legge sarà relativo unicamente alla proprietà degli enti conservati. Questo mi pare che abbia detto: che il Fondo pel culto per ora rimarrebbe *sub judice*.

Si sono iniziati per altro gli studi, egli ha soggiunto, per vedere che cosa dovrà farsene.

Ma intanto, se io non ho mal capito, il disegno di legge che verrebbe il guardasigilli a presentare alla Camera, non abbraccierebbe il Fondo culto, ma lo lascierebbe qual'è.

Ora io, per questa parte, debbo fare le mie riserve; perchè il modo col quale altra volta noi abbiamo inteso la promessa dell'articolo 18 della legge sulle guarentigie, è assai più generale. Noi dobbiamo guardare in genere a trasformare tutta l'amministrazione relativa alla proprietà ecclesiastica, fatta astrazione delle sottigliezze giuridiche (parlo da statista e non da avvocato) di enti conservati e corporazioni soppresse.

Io fo queste riserve, non perchè si possa fare oggi la grave questione, ma perchè si sappia, fin da ora, e rimanga nei resoconti della Camera, che vi è chi dissente dal concetto del ministro, perchè io ritengo che quando noi dovremo discutere una legge in adempimento della promessa dell'articolo 18 della legge sulle guarentigie, dovremo abbracciare tutto, da uomini che vogliono la luce.

Una volta io ne feci argomento d'una lunga interpellanza, e la Camera in altra occasione votò un ordine del giorno della Giunta del bilancio

colla quale accettò la massima dell'abolizione del Fondo del culto.

Tengo alle opinioni da me espresse ed a questo precedente. E prego sin da ora l'onorevole guardasigilli, perchè quando il suo disegno di legge sarà presentato alla Camera, ascolti le mie ragioni le quali sono per riunire in un disegno generale tutto quello che ci rimane delle vecchie leggi del 1866 e del 1867.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. Mi permetta l'onorevole Indelli che io rilevi la completa inesattezza del suo concetto. Vale a dire, che l'amministrazione, che sarà creata in forza del titolo terzo della legge sulle guarentigie, debba comprendere sotto la sua giurisdizione anche l'amministrazione del Fondo per il culto.

Indelli. Chiedo di parlare.

Tajani, ministro di grazia e giustizia. I beni ora amministrati dal Fondo per il culto non sono proprietà ecclesiastica, ma proprietà demaniale, quindi non si potrà mai confondere questa amministrazione con quella che sarà creata per i beni degli enti ecclesiastici conservati.

Ho detto queste parole, per non lasciar passare senza risposta questa che mi pare confusione di due cose assai disparate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Sono grato all'onorevole ministro di avere in gran parte convenuto nelle mie opinioni. E d'altronde non poteva essere diversamente, imperocchè il Governo già altre volte vi aveva partecipato.

Faccio però notare che io ho indicato un fatto speciale, un fatto che si riferisce alla legge di soppressione e conversione la quale stabilisce che il reddito, oggi destinato agli investiti delle comunie o chiese ricettizie, deve essere devoluto al comune alla morte dell'investito medesimo. (*Interruzioni.*)

Ora io prego l'onorevole ministro di voler ben ponderare tale questione.

Vi sono certi comuni i quali hanno così argomentato: si pagavano le somme tali per tanti investiti della chiesa ricettizia A; ora, siccome alcuni di questi investiti sono morti, il reddito che essi riscuotevano deve essere pagato a noi, a termini di legge.

L'amministrazione del Fondo per il culto invece ha risposto: la pretesa non è giusta, dappoi- ché la legge vi accorda il diritto di avere co- teste rendite quando però saranno morti tutti gli

investiti che ora lo godono. E quindi i Comuni non hanno avuto nulla, nonostante che la legge, a mio modo di credere, fosse a loro favorevole.

Non mancarono le liti. E l'onorevole ministro si ricorderà di una questione gravissima, che si è agitata innanzi a diversi tribunali per la riscossione della tassa di ricchezza mobile che l'amministrazione del Fondo pel culto riscuoteva due volte, una volta per ritenuta, e un'altra volta per ruolo.

La questione è stata risolta dalla Cassazione di Roma. La quale, benchè poco tenera degli interessi dei contribuenti e molto tenera di quelli del Fisco, pure non potè a meno di sentenziare in favore di coloro che pagavano due volte la tassa.

Io dovrei dire molte altre cose. La storia dell'amministrazione del Fondo pel culto, è una storia dolorosissima per coloro del basso clero che hanno avuto la sventura di dover trattare con la amministrazione medesima.

Riconosco che, sotto la presente amministrazione, un miglioramento c'è stato, e che di questo miglioramento i parroci poveri hanno risentito beneficio. Ma l'onorevole Tajani, che è un giureconsulto eminente, dovrebbe bene esaminare la questione che ho solamente accennata. E se egli nella sua integrità, nella sua lealtà e giustizia troverà che i comuni hanno ragione, faccia in modo che questa ragione sia loro resa. Dappoi- ché in fine dei conti non è giusto che paghi chi non ha rotto, ed i comuni del regno d'Italia si trovano appunto in questa condizione.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

Indelli. Io sono amico dell'onorevole Tajani ed egli lo sa; ma non taccio che mi spiace sempre il tuono assiomatico delle sue parole nelle questioni parlamentari.

L'onorevole Tajani mi deve far grazia di ritenere che egli può avere le sue opinioni, che io rispetto; ma che dalle opinioni agli assiomi molto vi corre.

Prego l'onorevole Tajani di voler consultare i precedenti del Ministero; e vedrà che in un'epoca meno lontana della legge del 1871 fu creata una Commissione, di cui io era l'ultimo, composta di senatori, di consiglieri di Stato, di deputati, di magistrati, uomini eminenti in questa materia, e di cui faceva parte anche il consigliere Grimaldi della Corte di cassazione di Torino, allora direttore generale del Fondo per il culto. E fu discussa lungamente la questione cui ho accennato, e si disse: l'articolo 18 della legge delle guarentigie, si esprime in modo generico, e noi, che dobbiamo

proporre una legge, dobbiamo avere criteri da legislatori e non da legulei nel trasformare se non la sostanza delle leggi, l'amministrazione.

Ecco quale fu il nostro concetto.

Quindi formulammo un disegno di legge ampio, che si propose di portare veramente (non so se vi riescimmo) la luce in questo buio fitto che disposizioni e giurisprudenza contraddittorie han fatto ormai nelle cose ecclesiastiche. Quel disegno di legge non andò a termine perchè, o la Camera fu sciolta o il ministro si cambiò non ricordo con precisione, ma certamente per un avvenimento politico di tal natura. In seguito fu proposto un altro progetto. Ma io ricordo perfettamente quello che fu compilato, con me ultimo dai sedici o diciassette membri di questa grande Commissione, composta, ripeto, di eminentissimi magistrati, consiglieri di Stato, senatori e deputati. Ho tenuto a dichiararlo, affinchè l'onorevole Tajani, il quale mi ha fatto un appunto d'inesattezza, abbia il coraggio di estendere quest'accusa anche ad uomini che prima di lui, e prima di me sono nati al mondo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romeo, relatore. Io non voglio entrare a discutere se convenga o no di provvedere alla immediata liquidazione dell'amministrazione del Fondo per il culto. E discutere nemmeno l'altra gravissima quistione, se convenga, e si sarà *obbligati*, abolita questa amministrazione, crearne un'altra, sempre autonoma e con maggiori attribuzioni. Tale questione che è importantissima perchè si riatacca con la politica cosiddetta ecclesiastica dovrà essere trattata in altro momento.

All'onorevole Lazzaro mi credo in debito di una risposta. Veramente, allorchè ho udito dalla sua bocca che si spendevano tre milioni per il solo servizio di pagare le pensioni ai monaci e gli assegni agli investiti, sono rimasto, non lo nascondo, un po' scosso. (*Interruzione dell'onorevole Lazzaro*).

A me è sembrato che così avesse detto l'onorevole Lazzaro, se poi mi sono ingannato tanto meglio. Ma io tengo in ogni modo, a fare questa dichiarazione.

La Giunta del bilancio ha cercato di portare attentissimo esame in questa parte del servizio, e infatti propone alla Camera un'economia di 110,000 lire.

Ma è proprio vero che per questa amministrazione non si tratta che di pagar le pensioni ai frati e gli assegni agli investiti?

Basta dare un'occhiata al titolo primo del bi-

lancio della spesa, per vedere quali e quanti siano gli obblighi dell'amministrazione del Fondo per il culto.

E d'altro canto, molte delle considerazioni svolte dall'onorevole Lazzaro si riferiscono *ad un tempo passato*; poichè egli stesso ha riconosciuto che la presente amministrazione qualche cosa ha pur migliorato. E a me giova dire solamente questo: che mentre, prima, l'amministrazione del Fondo pel culto aveva un grosso debito verso il Tesoro, invece è oggi creditrice del Tesoro per 2,063,000 lire. Basta questo solo fatto per dimostrare come quell'amministrazione cammini ormai con buona regola.

In quanto poi agli ispettori, rispondo che c'è proprio nella relazione un allegato, dicerto in obbedienza ad un ordine del giorno della Camera, dal quale si vedono i servigi che questi ispettori hanno resi.

Notate, signori, che ci sono cinquanta milioni di residui da esigere; da un biennio a questa parte, se ne sono esatti più di quattro milioni: ma rimane sempre un grande arretrato che non solamente bisogna vedere se sia o no esigibile, ma bisogna anche cercare se ci siano titoli sopra i quali fondare le risoluzioni per dichiararlo; e questo è ufficio principale degli ispettori.

Detto queste brevi parole a giustificazione anche dell'operato della Commissione incaricata di esaminare il bilancio, non ho altro da aggiungere.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti passeremo alla lettura dell'allegato B che fa parte integrante di quest'articolo 2°. Avverto gli onorevoli deputati che se nessuno chiede di parlare, si intenderà approvato ciascun capitolo colla semplice lettura del medesimo.

TITOLO I. Entrata ordinaria. Categoria prima. Entrate effettive. — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi. — Capitolo 1. Consolidato 5 per cento, lire 10,973,835.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 232,000.

Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori, lire 12,000.

Capitolo 4. Certificati della cassa depositi e prestiti, lire 132,000.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 5. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 6. Prodotto di beni stabili, lire 500,000.

Capitolo 7. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 9,800,000.

Proventi diversi. — Capitolo 8. Quota di concorso (Articolo 31 della legge 7 luglio 1866, numero 3036), lire 1,400,000.

Capitolo 9. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,200,000.

Capitolo 10. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 80,000.

TITOLO II. *Entrata straordinaria.* — Categoria seconda. *Trasformazioni di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 11. Esazione e ricupero di capitali, lire 6,000,000.

RIASSUNTO. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria prima. *Entrate effettive.* — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 11,349,835.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli, *per memoria.*

Altre rendite patrimoniali, lire 10,300,000.

Proventi diversi, lire 2,680,000.

Totale del titolo I. — *Entrata ordinaria*, lire 24,329,835.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali*, lire 6,000,000.

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*, lire 6,000,000.

Insieme (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 30,329,835.

Pongo ora a partito il paragrafo *A* dell'articolo 2, col quale è approvata anche la tabella *B*.

(*È approvato.*)

Ora viene il paragrafo *b*.

b) A far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *C*).

Si darà ora lettura della tabella *C*, ripetendo l'avvertenza che ho fatta per quella precedente.

TITOLO I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazione.*

Capitolo 1. Personale (Spese fisse), lire 410,588 e cent. 33.

Capitolo 2. Pensioni e indennità agl'impiegati a riposo (Spese fisse), lire 60,000.

Capitolo 3. Aggiò, compensi, indennità e per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (Spesa d'ordine), lire 655,000.

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno, 176.000 lire.

Capitolo 5. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (legge 22 giugno 1874, n. 1962), lire 76,000.

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 7. Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria), lire 115,000.

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 50,000.

Capitolo 9. Spese d'ufficio, lire 23,000.

Capitolo 10. Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (Spese fisse), lire 16,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 11. Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) 350,000.

Capitolo 12. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria), lire 70,000.

Contribuzioni e tasse. — Capitolo 13. Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) lire 654,000.

Capitolo 14. Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria), lire 2,164,000.

Capitolo 15. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) lire 425,000.

Capitolo 16. Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria), lire 12,000.

Capitolo 17. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria) lire 1,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 18. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine), lire 4,000.

Capitolo 19. Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni lire 70,000.

Capitolo 20. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie), lire 930,000.

Capitolo 21. Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie), lire 21,060.

Capitolo 22. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie), lire 450,000.

Capitolo 23. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria), lire 20,000.

Capitolo 24. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse), lire 20,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 25. Presa di possesso di patrimoni di enti

soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria), lire 6,000.

Capitolo 26. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse), lire 9,061,000.

Capitolo 27. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse (Spese fisse ed obbligatorie), lire 3,016,500.

Capitolo 28. Congruo a parroci di chiese ex-conventuali e supplementi di congrue provenienti dalle già Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli (Spese fisse), lire 750,000.

Capitolo 29. Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse), lire 751,500.

Capitolo 30. Congruo, supplementi di congrua ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese fisse), lire 1,215,000.

Capitolo 31. Assegni transitori al clero (Spese fisse), lire 20,000.

Capitolo 32. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse), lire 379,000.

Capitolo 33. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse), lire 150,000.

Capitolo 34. Rendita dovuta ai comuni e allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 n. 3036 (Spesa obbligatoria), lire 220,000.

Capitolo 35. Supplementi di congrua concessi dal Fondo per il culto per il disposto dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1886 ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, lire 300,000.

Casuali. — Capitolo 36. Spese casuali, lire 36,000.

Capitolo 37. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine lire 200,000.

Capitolo 38. Fondo per le spese impreviste, lire 50,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. — *Spese straordinarie e diverse.* Capitolo 39. Personale fuori ruolo (Spese fisse), lire 21,832.

Capitolo 40. Assegno ai diurnisti straordinari (Spese fisse), lire 52,500.

Capitolo 41. Spesa per ispettori straordinari provinciali (Spese fisse), lire 35,000.

Capitolo 42. Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa d'ordine) lire 5,000.

Capitolo 43. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine) lire 550,000.

Capitolo 44. Spesa straordinaria per terreni,

fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione, lire 160,000.

Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — Capitolo 45. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine), lire 170,000.

Capitolo 46. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti e che debbono dimettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. (Spesa obbligatoria) lire 30,000.

Capitolo 47. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria), lire 80,000.

Spesa ordinaria e straordinaria lire 24,111,980 e centesimi 33.

Pongo a partito il paragrafo *b* dell'articolo 2. col quale è approvata implicitamente la tabella *C*.
(*È approvato*).

“ Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge. ”

Si dà lettura dell'elenco numero 1 che fa parte integrante di questo disegno di legge.

Spesa ordinaria. — Capitolo 3. Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite.

Capitolo 7. Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 12. Spese per atti, contratti, affitti, permutate, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggio ed altre perizie in genere.

Capitolo 13. Tassa di manomorta.

Capitolo 14. Tassa sulla ricchezza mobile.

Capitolo 15. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 16. Tassa di registro e bollo e sui mandati.

Capitolo 17. Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.

Capitolo 18. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese pel trasporto dei medesimi.

Capitolo 20. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.

Capitolo 21. Doti dipendenti da pie fondazioni.

Capitolo 22. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.

Capitolo 23. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).

Capitolo 25. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.

Capitolo 27. Assegni ai membri delle Collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopprese.

Spesa straordinaria. — Capitolo 42. Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare.

Capitolo 43. Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.

Capitolo 45. Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.

Capitolo 46. Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, i quali debbono dimesmettersi per devoluzione, sentenze e transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc.

Capitolo 47. Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazioni e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, e per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

Pongo a partito il paragrafo quarto dell'art. 2 col quale è approvato l'elenco numero 1.

(È approvato).

“ Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati. ”

Si dà lettura dell'elenco numero 2 che fa parte integrante di questo disegno di legge.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016. — Capitolo 3. Aggi, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite.

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno.

Capitolo 11. Spese di liti e di coazione.

Capitolo 12. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere.

Capitolo 14. Tassa di manomorta.

Capitolo 14. Tassa sulla ricchezza mobile.

Capitolo 15. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.

Capitolo 16. Tassa di registro e bollo e sui mandati.

Capitolo 29. Assegni al clero di Sardegna.

(È approvato).

Ora pongo a partito l'articolo 2° nel suo complesso e che rileggo:

“ L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1877, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, potrà l'amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati. »

Coloro che lo approvano vogliono alzarsi.

(È approvato).

Presidente. Si procederà ora alla chiama per la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Pullè, segretario, fa la chiama.

Il presidente dichiara nulla la votazione non essendosi la Camera trovata in numero legale.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

(I segretari *Pullè, De Seta, Mariotti e Di San Giuseppe* contano i voti).

Risultando dalla numerazione dei voti che la Camera non si è trovata in numero legale, dichiaro nulla la votazione, che sarà ripetuta domani in principio di seduta.

La seduta termina alle ore 7,5.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per l'esercizio 1886-87. (6)

2. Verificazione di poteri.

Discussione dei disegni di legge:

3. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1886-87. (13)

4. Trattato di commercio fra l'Italia e il Sultanato di Zanzibar (34).

5. Affitto trentennale di un fabbricato ad uso di fabbrica di tabacchi in Sestri Ponente (41).

6. Costruzione di un canale per congiungere quello di Cigliano al canale Cavour (43).

7. Acquisto di stabile per l'impianto di una casa di custodia in Urbino (52).

8. Convenzione per la sistemazione di vari Istituti scientifici della regia Università di Pavia (63).

9. Modificazioni alla legge 15 aprile 1886 sugli assegni all'esercito (70).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fileno).